IL NOSTRO REGIME ESPIATORIO IN RELAZIONE ALLE RIFORME ED...

Carlo Morelli

IL
NOSTRO REGIME ESPIATORIO

IN RELAZIONE

ALLE RIFORME ED ALL' ECONOMIE

STUDI

DI CARLO MORELLI

Deputato al Parlamento Nazionale.

FIRENZE,

TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA

—

1870.

IL

NOSTRO REGIME ESPIATORIO

IN RELAZIONE

ALLE RIFORME ED ALL' ECONOMIE

STUDI

DI CARLO MORELLI

Deputato al Parlamento Nazionale..

FIRENZE,

TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.

—

1870.

LE CARCERI E I BILANCI DELLO STATO.

Impedita anche in quest'anno per mancanza di tempo, siccome nell'anno decorso, una larga ed efficace discussione sull' argomento delle Carceri, in occasione dell'esame del Bilancio dell' Interno; e nell' espettativa d' un progetto di legge, che ne riordini l' interno andamento, come lo fece sperare l' onorevole ministro Cantelli nelle sedute della Camera del febbraio 1870, sento il dovere di riassumere nel modo più conciso, quanto e come credo possa e debba operarsi per togliere quest' importante servizio dalle condizioni innormali nelle quasi si trova presentemente.

Senza una riforma radicale nelle discipline interne, e nelle disposizioni generali del Regolamento loro, non è possibile, nel regime delle nostre Carceri, quell' ordine che i principii della scienza penale rifor-

mata, dimostrati veri dall' esperienza degli altri paesi, possono arrecare in vantaggio della nostra società; sia scemando all' amministrazione dello Stato ragioni non lievi di uscita, sia con gli effetti dell' efficacia correttiva dei miseri condannati apportando il sollievo morale d' un vero sociale miglioramento.

Questo lo scopo delle presenti indagini comparative, che divido in tre parti, secondo le partizioni naturali del tema morale, e secondo pure le divisioni amministrative del nostro Bilancio.

Nella discussione del Bilancio dell' Interno del 1869, l' argomento del servizio delle Carceri, per unanime consenso dei Ministri dell' Interno e della Giustizia fu convenuto che si trattasse nella discussione del Bilancio della Giustizia.

La ragione di questo spostamento era quella almeno per parte mia, che la chiedeva e l' accettava con altro onorevole collega, era quella, che sebbene questo argomento tenga per il Bilancio all' amministrazione dell' interno, per i principii generali e direttivi ai quali si informa, è strettamente dipendente, ed è subordinato alle regole ed alle massime di giurisprudenza criminale, che fanno capo al Ministero della Giustizia.

Nè è da sperarsi che il medesimo possa

venire studiato e giudicato nella sua entità ed importanza gravissima, se non è ricondotto, e non se ne riconduce la trattazione nella regione dei principii.

Noi di fatto per il servizio della penalità spendiamo molto, ed, in paragone di molti Stati civili, spendiamo moltissimo; mentre in confronto delle resultanze morali che porgono i carcerati in altri Stati civili, e le condizioni materiali ed economiche delle Carceri, noi ci troviamo di gran lunga inferiori.

Siffatta condizione di cose, che potremo vedere dimostrata in seguito, non è da attribuirsi a malvolere ovvero ad incapacità personale, ma è l'effetto della mancanza di un sistema razionale, che informato ai progressi della Scienza, si possa vedere applicato nella sua verità, e sia in grado d'addurre i suoi veri frutti.

Per procedere con ordine, e discendere in seguito a qualche conseguenza pratica, prenderò in esame i titoli principali di questo capitolo del nostro bilancio dell'interno; capitolo assai complesso; ed esaminato succintamente ciascuno dei suoi titoli, giudicherò l' indole del servizio di ciascuno, studiandone la spesa, ed apprezzandone i frutti.

Se non che dei tre titoli principali nei quali si divide, ne prenderò ad esaminare

due, perchè per lo scopo mio principale, che è quello appunto di salire dall' esame delle cifre e delle cose a quello delle massime e dei principii, uno dei tre esclude quasi affatto, per l'indole sua, la speranza di questo studio correlativo.

I Bagni penali infatti fino a che restano nei nostri codici sono una forma di penalità, che, non inclusa nell' orbita dei principii di riforma penale, possono studiarsi amministrativamente, ma non scentificamente.

In coerenza pertanto dell'assunto che mi sono proposto, intendo di fermare l'attenzione sul soggetto delle Case di Pena, e su quello delle Carceri Giudiziarie; due parti del sistema nostro carcerario, che regolate e condotte secondo alcuni dei principii della scienza penale, possono offrire occasione a considerazioni economiche e morali di molto interesse per l' amministrazione della cosa pubblica.

Carceri di Pena.

I.

Incominciando pertanto dall' articolo delle Case di Pena, è inutile di ricordare che alle medesime vengono assegnati i condannati, secondo le disposizioni di quattro

Codici differenti, che sebbene informate in modo generale ai principii della penalità riformata, sono costituite internamente con modi e discipline penitenziarie differenti.

Quindi si comprende a tutta prima come la differenza dei principii applicati nelle differenti Case di Pena, accresca l'incertezza, e conservi tuttavia in Italia la confusione intorno alla preferenza da darsi ad uno dei sistemi penitenziarii che sono in uso presso le nazioni in progresso, che meritano tuttavia studi comparativi, ed esami sperimentali.

Mi risparmio di esporre la serie degli esperimenti, le vicende ed i resultati diversi che, intorno a questo gravissimo soggetto hanno veduto e verificato gli Stati più illustri del nuovo e del vecchio Continente, per il lasso degli ultimi 16 lustri.

Ciò che interessa di ricordare si è, che la riforma d' un soggetto interessante altamente la tutela e la prosperità sociale, iniziata per impulso d' un sentimento, ed avviata in forza d' un nobile desiderio, in proporzione che si è venuta applicando, ha palesato le grandi difficoltà che racchiude.

Accadde di questa come di tutte le grandi riforme sociali, siccome delle più grandi innovazioni scentifiche, che semplici apparentemente ed in forma facilmente applicabili, nelle applicazioni loro graduali e suc-

cessive manifestano sempre maggiori difficoltà.

Entrata nella coscenza pubblica la verità dell' assunto della riforma penale, fatta chiara ed evidente la nobiltà del concetto suo fondamentale, tutti gli Stati più o meno amici del progresso, doverono assumere l' impegno di tentarne l' applicazione, d'esperimentarne l' esercizio.

Ma intorno a questa riforma, siccome in tutte le grandi innovazioni scentifiche e sociali, la differenza delle qualità e del carattere tanto degli individui come delle nazioni, si palesa evidente, per diversità di effetti e di resultati.

L' importanza delle riforme scentifiche, e delle più utili innovazioni sociali, non dipende tanto dalla felicità dell' intelletto che le concepisce, dalla potenza della mente che l' immagina, quanto dalla forza del carattere e dalla potenza morale di chi le apprende, e si propone di applicarle.

L' idea creatrice delle medesime divide il merito suo innovatore con la volontà che le intende, le crede, le sostiene e le vuole.

Quindi è che la scienza che le illumina se non trova il carattere che la sostenga nella lotta cogli ostacoli, e non si arresti per difetto di fermo volere, perde il benefizio che si propone; e inducendo lo scetticismo, porta alla diffidenza nel progresso.

Concèpita in Italia scientificamente questa riforma sociale, sarebbe ingiustizia meschinissima negare al popolo Anglo-Sassone il merito insigne della sua applicazione, del suo perfezionamento.

In America innanzi, in Inghilterra dopo, questa riforma riceve le sue più importanti applicazioni, il suo più stupendo svolgimento.

Convinti gli Americani e gli Inglesi della necessità morale, per raggiungere il più elevato scopo sociale della penalità, di dovere provvedere all' emenda del colpevole, non cessarono per questo intento da esperimenti ed indagini.

Spinti gli uni e gli altri da sentimento profondo verso quel fine, sostenuti dal valore di una fede sicura nel medesimo, non posarono giammai dalle prove, finchè giunsero ad ottenere, quasi completa, la soluzione del problema; assicurandoci in questo modo dalla possibilità d' un regresso nell' indole della scienza penitenziaria.

Non così avvenne certamente in Italia, ove pur troppo si è tuttavia lontani dal fine che ha raggiunto l' Inghilterra, ed ove neppure si sperimentarono i tentativi necessari per poterlo conseguire.

Nè di ciò è colpa di alcuno. La gravità delle condizioni politiche e sociali, le vicende solenni traversate in questo decennio

dalla nostra nazione, allontanarono naturalmente l'attenzione di tutti, tranne di pochi filantropi, da questa importantissima parte di pubblico regime.

Sarebbe quindi folle indiscretezza rimproverare all'Italia se fino ad ora poco o punto si preoccupò dello studio degli effetti, dell'esame dei resultati dei principii nuovi della penalità applicata o da applicarsi ai bisogni del nostro Stato; ma sarebbe ancora oltremodo biasimevole la tolleranza della continuazione di questo stato di cose, tanto per chi amministra, quanto per chi provvede alla regolarità dell'amministrazione.

Nella necessità di riforme sostanziali che devono condurre al miglioramento finanziario ed amministrativo delle cose dello Stato nostro; nella certezza riconfermatami in Parlamento da due Guardasigilli di vedere portato innanzi al Parlamento stesso il progetto del Codice penale che unifichi con i diritti i doveri di tutti i cittadini d'un medesimo Stato, lo studio della riforma di questa parte d'amministrazione è urgentemente reclamato dalla morale, dall'economia, dalla giustizia.

II.

Dalle notizie statistiche ufficiali del nostro regime carcerario, pubblicate ultima-

mente nel 1868, resulta che in media dei nostri 32 Stabilimenti di pena, la spesa giornaliera di puro mantenimento dei nostri condannati ascende a circa cent. 85; mentre il reparto del guadagno, che l'amministrazione delle carceri ritrae da loro per media giornaliera individuale, giunge appena alla somma di cent. 20.

E la cifra presentata fino al 1867 dalla statistica carceraria, del prodotto netto del lavoro dei carcerati; che deve compensare le spese del loro mantenimento a carico dello Stato, è attenuata anche di più dalla Relazione del bilancio dell'entrata fatta dall'onor. Maurogonato per il 1869; di cui riassunte le cifre di questa sorgente di entrate del 1867-68 e 69 ci dà per il 1869

Carcerati in Case di pena	Num.	11,030
Spese di manifatture	L.	1,100,000
Proventi delle medesimo	»	1,420,000
Benefizio	L.	320,000

che repartito per 11,030 dà un prodotto individuale annuo di lire 30 circa.

Nel 1868, benchè le resultanze, dice il Relatore, *non sieno completamente accertate*, i proventi sarebbero

ascesi a	L.	1,474,500
le spese a	»	1,209,288
Benefizio	L.	265,212

Nel 1867 i proventi	L.	1,423,600
le spese	»	1,003,906
Benefizio	»	419,693

Così la cifra giornaliera del valore dell' opera delle lavorazioni dei nostri carcerati è minima, e molto distante dalla cifra giornaliera del costo dello stretto loro mantenimento; mentre importante a conoscersi, per meglio chiarirla, è l' indole dei lavori nei quali sono essi giornalmente occupati nella vita d' espiazione.

Dalle notizie ufficiali della indicata statistica carceraria la serie degli esercizi manifatturieri delle Case di Pena resulta nel modo seguente:

Serventi al servizio di facchinaggio delle Case stesse, la maggior parte dei condannati.

Tessitori di lana, di cotone e lino, e con tutte le parti preparatorie a questa manifattura.

Calzolai, fabbri-ferrai, legnaioli, finalmente agricoltori.

Confrontando il numero delle manifatture esercitate nelle carceri col prodotto del lavoro, in forma di mercede giornaliera dei carcerati; tenuto conto dei giorni passati inoperosi nelle carceri, che secondo le statistiche ufficiali sono pochi, non resta a farsi altro giudizio se non che, o queste lavorazioni si effettuarono per poche ore del

giorno, o che prevalgano quelle illusorie e poco produttive.

E così ne consegue, che la qualità del lavoro prodotto giornalmente nelle nostre Case di Pena, e la quantità del tempo speso giornalmente dai carcerati nell'esercizio di un lavoro proficuo, sono ben lontani dalle consuetudini normali dell'esercizio delle lavorazioni di un opificio, ben regolato, di operai liberi.

Nè con questo intendo dire che dai laboratori delle Case di Pena si debba pretendere quell'operosità e quel prodotto di lavoro giornaliero, e singolo, che si cerca, e si ottiene nell'esercizio delle manifatture libere, e nei liberi opificii.

Ma se l'esigere questo sarebbe un volere cosa difficilissima, tenersi soddisfatti e contenti dei resultati manifatturieri delle nostre Case di Pena, sarebbe l'acquiescenza ad un modo d'esercizio di questa riforma penale, che contrastando ai progressi stessi della sua applicazione, nuoce, non che giovare alla pubblica moralità, minaccia lo scopo della stessa riforma, ed offende gravemente gli interessi finanziari dello Stato.

La tenuità di questi prodotti rappresenta evidentemente la deficienza somma nell'esercizio del mezzo più efficace per il fine principale, se non esclusivo, di questo modo di riforma penale, la riabilitazione sociale dei condannati.

È noto a tutti che il lavoro nelle carceri riformate, in sul principio della stessa riforma trascurato come mezzo inutile per lo scopo della medesima, è ora ritenuto, ed è di fatto il più importante sollievo morale dei condannati; ed essendo il mezzo più legittimo e giusto di restauro per la società del disagio che sopporta per il loro mantenimento nella vita di pena, è l' istrumento più certo, più radicale, più positivo della loro riabilitazione in società.

Nè sono queste asserzioni gratuite ed utopistiche, perchè sono provate completamente dalla storia contemporanea di questa riforma, laddove si è applicata, e dove si è voluta come la scienza consiglia, come la esperienza ammaestra.

Infatti, mentre in Italia con l' attuale regime delle Case di Pena il nostro condannato costa in media al bilancio centesimi 85 scarsamente alimentato e racchiuso in celle poche igieniche, in Inghilterra costa invece cent. 150 e 200, perchè meglio del nostro alimentato è circondato fisicamente dalle guarentigie scientifiche della sua fisica conservazione, e laddove in Italia il prodotto netto della giornata di lavoro dell' operaio condannato, ossia il salario suo giornaliero ascende a cent. 20, in Inghilterra oscilla fra i cent. 450 e cent. 250.

Egli è così evidente che mentre in Ita-

lia questa parte di regime carcerario aggrava lo Stato della somma di L. 6,473,704, in Inghilterra non costa nulla, perchè il condannato meglio nutrito, meglio custodito, meglio vestito, siccome esercitato in modo più efficace e più regolare nell' esercizio costante d' un lavoro produttivo, restituisce all' amministrazione dello Stato il totale della somma individualmente e giornalmente erogata al suo mantenimento, mentre in Italia non restituisce coll' opera del suo lavoro giornaliero neppure il quarto del suo costo giornaliero, sebbene miserabile e scarso.

Ma se in Italia, giudicandone almeno dalle statistiche delle Case di Pena, non da quelle giudiziarie, delle quali siamo in mancanza poco onorevole, le recidive ascendono per parte dei liberati dalla pena nella proporzione di 50 o 60 per 100, in Inghilterra ed in Irlanda raggiungono appena la proporzione di 20 per 100.

Mentre adunque il regime carcerario riformato in Inghilterra non porta aggravio alla finanza dello Stato, e, funzionando coerentemente al fine della riforma stessa, scema alla società il pericolo di nuovi delitti, e diminuisce la malvagità dei colpevoli, in Italia porta l' onere dei tre quarti di spesa individuale per il mantenimento dei singoli condannati, e per l' inefficacia dell' opera propria non remuove i pericoli di

nuovi delitti, nè i danni della conservazione del numero de' delinquenti.

Importa dunque per l' interesse morale e l' efficacia giuridica del nostro sistema penale, e per l' angustie finanziarie del nostro Stato di avvicinarsi quanto più è possibile al modo ed alle forme tenute dagl' Inglesi nell' amministrazione di questo importantissimo ramo di pubblico servizio, perchè noi pure possiamo apprendere gli effetti sinceri e vantaggiosi del progresso e della riforma dei metodi penali.

E tanto più francamente sostengo l' opportunità ed il bisogno di apprendere e di uniformarci ai metodi tenuti dagl' Inglesi in questo modo d' amministrazione, perchè i resultati favorevoli ottenuti dai medesimi non dipendono da ragioni speciali ed esclusive, sia territoriali, sia economiche, sia pure di razza, come si vuol far giudicare talvolta la causa di certe loro superiorità, in quanto possono trovarsi tutte anche fra noi eguali di numero, di grado e di facilità di esercizio.

D' altra parte noi pure dalle statistiche carcerarie del 1868 avremmo la dimostrazione che in qualche carcere di pena le resultanze economiche sarebbero state felici quanto quelle d' alcune carceri inglesi e di altre nazioni.

Il carcere di pena di Palmaria con ma-

nifatture ad impresa, dètte la cifra giornaliera individuale di 1, 34 come prodotto del lavoro dei condannati; perchè dice la statistica, *l'amministrazione centrale, ebbe occasione di dare quei condannati destinandoli sotto le necessarie scorte, e con le debite precauzioni, agli scavi che si fanno per il Porto della Spezia.*

Fatto questo che mi sembra bastante a dimostrare come noi pure potremmo avvicinarci, almeno per i resultati economici, a quelli delle carceri inglesi, riflettendo a quanto spende l'Italia nelle sue amministrazioni centrali, così per le costruzioni dei numerosi edifizi e stabilimenti pubblici, come per le necessità delle provviste dei materiali per la marina e l'armata. E tanto più facilmente potrebbe ottenerlo applicando queste forze inerti per la condizione di prigionia, vigorose e proficue per la età prevalente, come hanno fatto la Svizzera, non pochi Stati della Germania, la Francia stessa, specialmente in Corsica applicandole cioè a quell'agricoltura alla quale per la maggior parte sono tolte dalla giustizia penale; facendo che le medesime, come appunto è accaduto in Corsica, valgano ad eccitare e promuovere, con stabilimenti agricoli modelli, il progresso ed il perfezionamento di così potente industria.

Finalmente dovrebbe tenersi presente

in fatto di questo servizio, l'esempio del Belgio collegandolo cioè, per il lato manifatturiero, con le direzioni e gli appaltatori delle più importanti amministrazioni dello Stato, dell'armata, della marina, della beneficenza: procurando cioè a favore delle medesime l'opera delle centinaia di braccia inoperose delle carceri di pena, per produrre bene e a giusto prezzo, quanto occorre al continuo consumo, delle amministrazioni suddette che porta allo Stato non lievi dispendi, e favorisce la sorte di non pochi privati.

Nè possiamo dissimulare la meraviglia e la diffidenza che ci ha inspirato un fatto di non poco momento avveratosi in questa amministrazione dal 1868 ad oggi.

Nella Relazione del bilancio dell'Interno del 1867, l'onorevole Martinelli, colla fedeltà e la rettitudine che gli sono proprie, riportava un brano di Memoria, con la quale la Direzione generale delle carceri, esaminando i diversi modi da potersi adottare onde ottenere una diminuzione sensibile nel costo e mantenimento dei carcerati, avvertiva che fra quelli da proporsi vi era pure il sistema degli appalti; sistema francese, diceva la Direzione, *più economico, ma meno morale.*

Ora la medesima Direzione sollecitava ed otteneva dal Ministro dell'Interno un Decreto in data 23 luglio 1868, cioè un anno

dopo, decreto con il quale si stabilivano le norme, fissato il sistema degli appalti, per regolare le somme delle gratificazioni del lavoro dei condannati, e si toglieva dal carico dello Stato il vitto *di ricompensa, e di lavoro*, che per il Regolamento generale del 1862 delle Case di Pena, con forza di legge, era stabilito.

Potrebbe elevarsi, io credo almeno per i condannati dal Codice toscano, una questione di legalità intorno a questo decreto, il quale modificando sostanzialmente le discipline più importanti alla vita e all'incolumità dei condannati, potrebbe considerarsi, almeno per quelli fra questi infelici in espiazione, come una esasperazione della pena inflitta loro dopo la data del decreto medesimo. Abbandonata questa via di indagine giuridica, e rientrando su quella dei fatti, io dubito che, oltre al danno che si verificherà nel regime stesso carcerario per il lato della disciplina e della correzione, si possa raggiungere ancora la sperata economia per lo Stato.

Tralasciando l'esame della parte economico-industriale dell' appalto delle lavorazioni, che può dar luogo a gravissimi disordini disciplinari, introducendo tanti estranei nelle Case di Pena, che sono certamente influenti sopra i condannati più dei Direttori delle Carceri medesimi, non possiamo non

avvertire due circostanze amministrative di non lieve importanza.

Secondo l' illustrazione del bilancio del 1870 cap. 38 art. unico, stante l' appalto di 5 Case di Pena si prevede una diminuzione di preventivo di 180,000, sopra 1,280,000, per acquisto di macchine, attrezzi, materie da lavoro ec. e ciò si comprende; ma quello che non si capisce si è che questo sistema d' appalto, effettuato già in 5 Case di Pena della massima importanza, esonerando il governo da non poche nè lievi ingerenze, non abbia alleggerito la spesa dei funzionari così in ognuna delle 5 Case di Pena, come nell' amministrazione centrale dalla quale dipendono.

La seconda avvertenza cade sopra il sistema degli appalti, che, combattuto tanto fieramente per l'applicazione alle amministrazioni nelle quali lo Stato non ha che la responsabilità dell'entrata e dell'uscita, siccome si fece e si prosegue per la Regìa dei Tabacchi, si debba vedere celebrato nell' amministrazione d' un servizio, nel quale è impegnata tutta la responsabilità morale del governo, che altrove si sostiene e si conserva come parte necessaria all' efficacia sua tutelare ed al suo morale prestigio; e che, abbandonata in mano agli speculatori, è la prova più potente della insufficienza ad amministrare economicamente e moral-

mente ciò che, per legge, lo Stato si assume, ed ha dovere di amministrare e dirigere.

III.

Risultati così favorevoli ottenuti in Inghilterra ed in Irlanda, non attengono invero che a due ordini di cagioni: all'indole degli strumenti personali messi in azione per dare ai principii d'innovazione vita ed applicazione normale; ed all'uso di certi metodi di riforma, nel concetto dell'esercizio della pena, che, senza ledere i principii e le disposizioni legislative della giustizia criminale, concordano con la ragione più comune nell'esercizio e nel governo del regime stesso della penalità.

Le difficoltà offerte dalle Colonie al Governo d'Inghilterra di continuare a spedire sulle medesime il grave pondo della sua triste congerie di colpèvoli e di condannati, e l'esperienza reiterata dei danni apportati alla moralità ed al costume degli stessi regnicoli dall'espediente antico della deportazione, persuasero finalmente il Governo di questa nazione ad abbandonare quel sistema, ed a provvedere seriamente a sostituirvi un qualche altro temperamento.

E questo fatto credo che contrasti ad un desiderio espresso con molta fede dal Relatore del Bilancio dell'Interno dell'anno cor-

rente, ricordandogli che la deportazione, dal medesimo invocata, è oggi appunto respinta o come impossibile o come dannosa, da tutti i più autorevoli propugnatori della riforma carceraria.

Costretta l'Inghilterra a sospendere la esportazione dalla madre patria di quest'infelicissima turba, comprese necessariamente tutta la difficoltà del problema che restavale a risolvere. Vide e comprese la gravità del peso finanziario per il costo della penalità, vide e comprese l'insufficenza dei metodi e dei principii, troppo semplici, che, presso le nazioni che avevano abbracciato questa riforma, venivano seguiti, e comprese la necessità di sperimentare e di porre in esercizio nuovi espedienti.

E come era prevedibile ad un popolo pratico ma empirico, non logico ma non accademico, esso giunse, sperimentando, a dar la soluzione desiderata al difficile problema.

IV.

Gli Inglesi, riconosciuta la mancanza di effetto morale nell'applicazione pratica del principio generale della penalità, con cui è formulata la sanzione penale nel Codice per raggiungere il fine importantissimo dell'emenda del colpevole, persuasi che non è coi mezzi meccanici nè con maniere uni-

formi che si agisce efficacemente alla rettificazione singola dei traviati; tenuta ferma la sanzione penale uniforme e generale per applicarla ai casi singoli, ritennero necessario, e con ragione, di prendere altra via e di operare con altri criterii dopo applicato il principio e nel corso della pena, applicandola in modo che non solo provochi l' emenda del condannato, ma che si eserciti in guisa da potersene apprezzare facilmente l' efficacia correttiva.

Con questo concetto ed insieme a questo proposito ne deriva il primo e fondamentale criterio nella condotta direttiva degli stabilimenti di pena, di tenere classificati, non in genere, secondo il titolo del delitto commesso, ma secondo la condotta ed i portamenti nella vita del carcere i condannati stessi; modi e condotta verificati e comprovati da un' osservazione costante e opportuna, esercitata da uomini competentissimi, incaricati della direzione degli stabilimenti in discorso.

È inutile ricordare l' importanza che, per l' ordine morale e per la giustizia punitiva, possono racchiudere queste osservazioni, queste classificazioni, perchè ci allontaneremmo troppo dall' assunto proposto.

Convinti i condannati dal regime penale dell' Inghilterra della severità e della durata della pena inflitta loro per le di-

sposizioni del codice criminale, posti altresì nell' alternativa o di doverla continuare o di accrescerla, ovvero di poterla attenuare notabilmente così per la durata come per l' intensità, quando sappiano trovare nella propria volontà il mezzo indispensabile per conseguirlo, a preferire questa seconda via sono viepiù favoriti e sollecitati, oltre che dalla convinzione di scemare la durata del castigo, dalla certezza della riabilitazione nel grado della stima pubblica, e dell' oblio del delitto commesso.

Mentre infatti il primo grado della pena del sistema Irlandese ed Inglese, colla solitudine e la segregazione costringe i condannati a ritornare sopra sè stessi, e per mezzo dei buoni influssi morali, delle buone letture, dell' esortazioni e dei consigli, intende a ravvivare negli animi loro i buoni elementi di una vita regolare ed onesta; nel secondo periodo invece, intende a ricondurre nelle abitudini loro, l' esercizio del lavoro assiduo e produttivo; mezzo indispensabile alla completa riabilitazione dei medesimi, perchè preservativo dall'ozio e dalla miseria, cause principali della ricaduta nel delitto.

È in questo secondo periodo di pena che il condannato porge alla Direzione il mezzo opportuno per scegliere intorno al medesimo la via più utile e più efficace per la sociale tutela.

La sua condotta in questo periodo di prova porge il mezzo alla Direzione di poterlo costituire responsabile del proprio avvenire; ponendolo in condizione di redimersi dall'oppressione materiale della pena, e ricuperare la libertà, non l'indipendenza, dalla medesima.

Siffatta condizione nell'esercizio direttivo della penalità, profondamente innovatrice il carattere principale della medesima, quello cioè dell'irremissibilità della pena inflitta, costituisce la riforma più ragionevole della medesima, ed è la sorgente più feconda dei vantaggi sociali ed economici che possono derivare dalla riforma penale.

Restando infatti la pena potenzialmente sempre eguale ed immutata, ma potendo crescere ed avviarsi totalmente di nuovo al termine suo, così per il modo e per il tempo, come per la condotta del condannato nel carcere, le disposizioni e le abitudini assunte nell'esercizio del mestiere in tempo della sua prigionia, può giungere ad abbreviarne di fatto la durata, riabilitandoli più o meno sollecitamente all'esercizio della sua libertà individuale.

Che se non è generalmente accettato il concetto che l'emenda del colpevole, ottenuta nel carcere, possa autorizzare la di lui liberazione, almeno condizionata, dall'angu-

stie del medesimo; non è per questo meglio dimostrato che possa la società tranquillarsi con la speranza della non recidiva del condannato, per effetto della condizione esclusiva di tutta la durata della pena inflittagli.

La storia dei delitti e dei delinquenti dà per fatto certo e costante, che la maggior parte delle recidive nei medesimi avviene dopo i primi giorni o nei primi mesi del ritorno dei condannati in vita libera.

La massima proporzione delle recidive, la ragione proporzionale delle ricadute nelle colpe e nei delitti decresce, in larga ragione, dai primi tempi del termine della pena, negli anni successivi.

Questo fatto, costante nella vita degli infelici condannati, fecondo di insegnamenti importantissimi per la tutela sociale, conferma ed appoggia il principio adottato nella riforma penale irlandese ed inglese.

Per il quale sistema di libertà insieme e di responsabilità della propria condotta del proprio avvenire, tanto morale che sociale, viene posto innanzi al colpevole liberando il mezzo opportuno per ricondursi sulla buona via.

La speranza d'abbreviare con la rettificazione delle prave abitudini e dei colpevoli intendimenti il tempo della reclusione, e così quello dell'espiazione, promuove na-

turalmente in esso il bisogno, il desiderio di mostrarsene meritevole, ed opera in lui quella trasformazione benefica che è il più elevato intento della pena.

Posti questi infelici fra la speranza ed il vantaggio d'una più sollecita emancipazione dalla pena attuale e dal residuo della pena potenziale, il pericolo ed il danno assoluto del sicuro ritorno in balìa della pena in gran parte sofferta; fatti così essi soli responsabili d'un avvenire o lieto e tranquillo, o infelice e tribolato, più facilmente prendono forza e vigore per un proposito ragionevole e giusto; ed assumendo infine le abitudini d'una vita migliore, si trasformano di malvagi in cittadini onesti.

Ed è veramente questo uno dei principali vantaggi che può raggiungere la riforma penale, quando l'attuazione dei suoi principii, tanto per il lato materiale degli edifizii carcerarii, quanto per il lato dell'idoneità e dell' attitudine di coloro che sono destinati a farli esercitare, non trovi ostacolo, ma sia invece favorita e secondata.

Imperocchè gran parte dell'efficacia e della utilità di questo sistema trae ragione particolarmente dall'abilità e dalla rettitudine di chi esercita gli uffici direttivi negli Stabilimenti di pena, che si manifestano, in questo modo, come uffici importanti di vera magistratura tutelare e con-

servativa dell'ordine e della società. Ed è appunto per la differenza dell'azione individuale difettiva, chiamata ad esercitarsi nelle carceri dell'Irlanda e dell'Inghilterra, che dai principii medesimi ne sono derivate diverse resultanze nelle due parti di quello Stato. Cionondimeno, nelle carceri dell'una e dell'altra, si ottennero tali vantaggi che per moltissime ragioni non possono lasciarsi inosservati, specialmente in Italia. Dal 1857 ad oggi che, cessata la deportazione, si è dovuto provvedere a dar luogo a tutti i condannati nelle Carceri, con il minore dispendio possibile della finanza e con il maggior profitto morale dei condannati, si è ottenuto in Inghilterra il pareggio fra le spese di mantenimento di questi sventurati, ed i profitti corrispondenti del prodotto del loro lavoro, mentre le recidive nei delitti sono discese dalla metà dei liberati alla cifra consolante di un quinto.

Convinti i riformatori irlandesi ed inglesi che nell'efficacia del lavoro è riposta la ragione principale e veridica della prosperità economica delle carceri, e della potenza morale riformativa dei condannati; convinti che il lavoro dei condannati, perchè possa apparecchiare il mezzo più valido alla loro riabilitazione deve essere l'esercizio veramente di un mestiere, che imparato

con profitto, possa dare facilmente lavoro in vita libera; nell' applicare il secondo periodo del loro sistema penale, quello cioè dell' esercizio della professione, adoperano ogni cura acciò questo esercizio, oltre ad essere mezzo di prova delle morali inclinazioni del condannato, riesca l' abito di un mestiero, che, appreso nel migliore modo, possa essere esercitato con maggior profitto nell' uscire, con libertà condizionata, dalla vita del carcere.

Quindi è che a Postland e a Milbank si esercitano i condannati nel mestiere del cavapietre, per le lavorazioni governative, negli sterri, nel mestiere di fabbro ferraio, di falegname, di magnano; e mentre per i cavapietre la giornata di lavoro corrisponde un' entrata certa di L. 1. 10, quella degli altri mestieri lo è di 3 fr. e 50 cent.

Le stesse condizioni tanto dell' esercizio dei mestieri che dell' economica prosperità si avverano nelle carceri a lavoro in comune, quali sono Chatam, Portsmouth ec., nei quali il prodotto del lavoro annuo fu nel 1866 sopra a 800 franchi per detenuto; mentre nel primo periodo di imprigionamento, quello cioè a segregazione assoluta nel carcere di Pentonville, il prodotto medio del lavoro annuo fu di lire 100 poco più. Resultati economici da non attribuirsi a semplici accidentalità amministrative avveratesi in qual-

che anno ed in qualche stabilimento, ma come avverte un illustre visitatore di questi stabilimenti, il Vauchez-Cremieux,[1] si sono ripetuti costantemente dal 1861 al 1867 negli stabilimenti di sopra ricordati.

Ed infatti nell' importante discussione avvenuta alla Camera dei Lordi nel marzo 1869 intorno alle misure più severe di penalità proposte da lord Kemberley, mentre il proponente esprimeva il suo dubbio sull' efficacia di quel sistema punitivo, concordava però che nel 1867 il lavoro dei carcerati inglesi pagò per intiero la spesa del loro mantenimento. Infatti le spese del Carcere di Portsmouth, di Chatam, di Portland, ascesero complessivamente per circa 7,500 condannati, a 2,270,000, e l' entrata del prodotto dei loro lavori salì a 2,170,000.

D' onde la prova evidente che l' amministrazione della penalità inglese è giunta a risolvere la parte in apparenza più difficile, in realtà più ragionevole e giusta del problema sociale dell' espiazione penale, quella cioè della relazione fra la parte economica di questa sociale necessità e la parte scentifica.

---

[1] Le Système Penal et les Prisons Pénitentiaires de l'Angleterre en 1867, par Vauchez-Cremieux. Genève, 1868.

V.

L'Inghilterra pertanto ha ordinato la sua penalità in modo che l'esercizio della giustizia criminale, l'esercizio di questo fondamento della sicurezza pubblica, non ha il carattere, come fra noi, di un'imposta aggravante in modo speciale i contribuenti onesti, ma è sostenuto e pagato dall'opera stessa dei malfattori. I quali se pure, il che non è, dovessero uscire dal periodo e dallo stato di pena nelle stesse condizioni infelici di depravazione e di corruttela con le quali vi entrarono, non possono dissimularsi il fatto, se non lusinghiero, certo non umiliante per il consorzio della società onesta, che la loro opera stessa, esercitata sotto il rigore del castigo, dette loro l'alimento, il vestito, e l'alloggio, senza la soddisfazione d'averli potuti esercitare ed usufruire nel modo che fosse a loro piaciuto. — Ma non è vero neppure che la retta amministrazione della penalità inglese siasi limitata ad ottenere resultati puramente economici; mentre invece, senza aggravare la società onesta della spesa di mantenimento dei malfattori, ottenne allo stato il profitto capitale dell'esercizio della penalità colla diminuzione dei pericoli e dei danni delle recidive dei colpevoli nei crimini e nei delitti.

Difatti in sei anni d'esercizio di quel sistema di 4,643 condannati (convitti) ammessi nelle prigioni intermedie d'Irlanda, 80 per cento hanno perseverato nella buona condotta; e di 1000 che hanno ottenuto la liberazione condizionata, 4 per 100 solamente sono tornati nelle prigioni.

E se il resultato economico delle riforme radicali nella penalità inglese, è lodevolissimo per il risparmio che addusse all'erario dello Stato di 35,000,000 di franchi in sei anni, più di 6 milioni l'anno; non meno brillante fu il buon successo delle medesime nell'ordine della moralità e della pubblica tutela, avendo raggiunto l'intento di chiudere quattro prigioni nel corpo degli stessi sei anni.

Accogliendo pertanto il sistema di penalità attuato provvidamente in Inghilterra ed in Irlanda, noi potremo sperare di scemare, anzichè accrescere annualmente il numero delle carceri di pena; e migliorata la condizione interna di ciascuna delle medesime, anzichè dovere approvare annualmente l'aumento di cifra del costo di ciascuna, scemare di qualche milione la cifra del loro mantenimento totale.

Io non voglio, nè posso illudermi fino a sperare che raggiunto il pareggio fra il mantenimento singolo e giornaliero dei carcerati, e l'entrata offerta dai medesimi col prodotto

del lavoro, possiamo vedere cancellati dal nostro bilancio d'uscita i 6 o 7 milioni delle carceri di pena; ma vorrei almeno potermi lusingare, per la differenza del carattere delle nostre amministrazioni con quelle inglesi, che i due o tre milioni che si propongono d'economia, nè possibile nè decorosa, con la chiusura delle Facoltà delle nostre università storiche, si potesse ottenere sulla spesa, per ogni rispetto indecorosa e biasimevole, così per il titolo come per il modo, dal capitolo delle nostre carceri di pena.

Carceri Giudiziarie.

I.

Se nè poche nè lievi sono le riforme invocate nel regime delle nostre carceri di pena, molto importanti sono pure quelle reclamate dallo stato delle nostre carceri giudiziarie.

L'ingrossare progressivo della spesa di questo regime è rappresentato in gran parte dall'aumento correlativo della spesa delle carceri giudiziarie: fonte primo e principale di tutto il valore di così triste, quanto necessario servizio pubblico.

Nel titolo di queste carceri si comprendono, come è noto, due modi di reclusione

carceraria, il preventivo cioè, o di custodia, e lo espiatorio di pene miti, e di non lunga durata.

In questo servizio pertanto è compreso il modo di reclusione carceraria più importante nell' ordine morale, essendo quello per la pena dei primi delitti, e per la reclusione preventiva, che è un espediente necessario, ma non lodevole per il servizio della giustizia.

E qui giova avvertire che il valore reale di questa uscita non fu regolarmente preveduto fin qui, ed approvato dalla Camera, in tutta la estensione della sua portata, resultando dall'elenco dei Decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti, per gli anni 1867, 68 e 69 un aumento di qualche milione alla somma annualmente presunta ed approvata dal Parlamento per la spesa di questo servizio.

Aggiungasi ancora a questo titolo d'uscita dell' amministrazione dell'interno, la quota che per questo medesimo titolo si trova inscritta nei bilanci dei Municipi del regno, che per la legge comunale sono obbligati alla spesa della sala d' arresto presso la giudicatura del mandamento e per la custodia dei detenuti, e ne avremo un totale, che certamente non può non arrecare spiacevolissima impressione.

Questa cifra pertanto che supera pro-

porzionatamente quella identica d'altri paesi retti a libertà, mentre rappresenta un motivo potente di considerevole disagio per la finanza dello Stato, dimostrando egualmente il degradare progressivo della pubblica moralità, farebbe quasi diffidare della efficacia morale del nostro sistema giudiziario; suscitando perfino il dubbio che le nostre carceri giudiziarie sieno una delle cause efficienti il deplorabile aumento di quei mali stessi che colla penalità intendiamo di combattere.

Paragonando la spesa delle nostre carceri giudiziarie con quella che per un titolo quasi identico si verifica in Francia ed in Inghilterra, la differenza che ne resulta è oltremodo sorprendente.

Il costo infatti di questo titolo ascese in Inghilterra nel 1866, a 339,108 lire sterline, che fanno circa 10,500,000 franchi; mentre in Italia, cogli aumenti portati dai Decreti suppletivi alle somme previste in bilancio, si arrivò a circa 17,000,000.

Non dobbiamo dissimulare le differenze, che nell'ordine pubblico corrono certamente fra l'Inghilterra e l'Italia, per le vicende gravissime per le quali traversa da dieci anni il nostro stato; vicende gravissime che per le mutate condizioni politiche, ed il triste retaggio degli effetti e dei partigiani del regime passato, lo costituiscono in condizioni eccezionali.

Ma ho citato appunto l' esempio dell' Inghilterra perchè anche in alcune parti di questo stato si sono svolte, di recente, condizioni di agitazione e di pericoli non indifferenti; e la misura generale della sua moralità, per quanto almeno asseriva nell' anno decorso alla Camera dei Comuni il Ministro dell' Interno, è andata notabilmente deteriorando.

E qui giova ricordare che ad onta di queste condizioni, non liete, per la sicurezza pubblica di quello stato, nè il Ministero credè di domandarle, nè il Parlamento credè di proporre mutazioni sostanziali nel sistema giudiziario, e nei procedimenti della criminalità, celebri e colà tradizionali.

II.

Dei quali il più distinto ed elevato carattere nel procedimento penale, a tutti è noto, essere il rispetto alla libertà personale dell' imputato, e la più nobile imparzialità di condotta verso l' imputato di chi dirige il giudizio, ed il procedimento.

Per queste condizioni immancabili nella condotta dei procedimenti e dei giudizii dei Tribunali inglesi, da quella libera nazione conservati e ricevuti dagli avi nostri, i Romani, che li praticarono nei tempi della loro grandezza e della vera libertà, l'amministra-

zione della giustizia conserva sempre in Inghilterra le qualità d'un alto e continuo ammaestramento civile e morale.

Gli Inglesi, che, come i Romani, ritengono per sacrosanto dovere di libero cittadino l'accusare il colpevole di qualunque delitto, anco se non commesso a carico o danno proprio; come i Romani sono altrettanto rispettosi per il diritto d'inviolabilità del cittadino, finchè si trova accusato.

Ed è però che alla legge punitiva resta sèmpre in Inghilterra grande autorità, perchè vi si rispetta come assoluto dovere di far sì che l'accusato, citato innanzi all'autorità giudiziaria, non perda mai la propria libertà, se non nel caso o che rifiuti di comparire, ovvero che l'indole e la gravità del reato commesso non valga a distoglierlo dalla fuga, perdendo patria e sostanze, quando ne abbia.

In questi casi però la perdita della libertà personale dell'incolpato si limita ordinariamente a poche ore, a 26 o a 30, mentre la media massima del tempo d'arresto preventivo non oltrepassa colà il tempo di ore 6.

Allorchè l'arresto si prolunga oltre questo tempo, l'accusato invoca a favor suo l'atto dell'*Habeas corpus*, con cui si stabilisce che l'accusa entro due giorni deve essere compiuta; e l'accusato, o deve es-

sere tradotto innanzi al giudizio, o deve essere messo in libertà mediante cauzione.

Con questo riassunto della procedura penale inglese, ho inteso di richiamare l'attenzione degli Italiani sopra le conseguenze morali ed economiche di questo modo di procedura, in relazione a quella che si segue in Italia.

Considerando infatti tutta la serie degli atti, dei provvedimenti, e delle funzioni che costituiscono nella nostra procedura penale il titolo dell'istruzione preparatoria, e riflettendo a quanti funzionari, a quante formalità, a quante disposizioni materiali si debbano compiere perchè, dal primo indizio del reato, si pervenga a concludere la verità dell'imputazione, e da questa si proceda al giudizio ed alla sanzione della pena, ci si persuade facilmente della necessità di molto tempo da impiegarsi per giungere a capo del fine, dopo una troppo lunga espettativa.

Nè queste dilazioni sarebbero per diminuire, ma crescerebbero sommamente, allorchè, lasciate intatte le disposizioni della nostra procedura penale, si scemassero, come propongono i progetti di riforma allegati al piano finanziario, i centri d'azione giudiziaria ai quali competono le funzioni preparatorie e quelle del giudizio orale, che è il giudizio finale sopra i reati.

E quando pure, il che non saprei come

potesse escludersi assolutamente, e quando pure tutto procedesse in queste funzioni preparatorie dei giudizi penali con la sollecitudine ed operosità necessaria, per il modo e la natura delle disposizioni stesse stabilite in questa procedura, non potrebbe ritenersi al disopra del vero, che la durata media degli atti preparatorii al giudizio finale delle procedure criminali, tanto per i crimini che per i delitti, non possa essere al disotto di giorni 60.

Per modo che con una media annua di procedimenti iniziati contro i reati non minore di 80,000, e computando il minimo degli imputati, ad uno solo, per ogni procedimento, resulta che il minimo delle giornate di carcere preventivo alle quali costringe il nostro sistema di procedura penale, ascende annualmente a circa 4,800,000.

Confrontando i resultati di questo sistema con quelli che produce il sistema inglese, per il quale la durata maggiore del carcere preventivo potrebbe valutarsi a non più che 8 giorni, conservato lo stesso numero annuo di procedimenti iniziali in 80,000 si avrebbe la diminuzione di 4,736,000 di giornate di carcere preventivo, e che ridotte in moneta darebbe circa l'economia di 3 a 4 milioni annui.

Senza avventurarmi in una gravissima questione giuridica sulla preferenza da darsi,

anche per questo lato, al sistema di procedura inglese, non solo perchè più economico, ma anche perchè coerente alle guarentigie sancite dallo statuto, mi fermerò a dimostrarne la preferenza per ragioni di opportunità, come resulta evidente dalle condizioni speciali nelle quali per le nostre circostanze finanziarie si trova il materiale delle nostre carceri giudiziarie.

Da notizie più o meno esatte si ricaverebbe che il numero delle celle o ambienti disponibili per il carcere giudiziario ascende a circa 11 o 12,000.

Il numero medio dei carcerati delle carceri giudiziarie strettamente tali, ascende annualmente fra i 38 e i 40 mila individui; per modo che dal confronto di questi due dati statistici resulta che ogni cella delle nostre carceri giudiziarie ha dovuto contenere in media tre reclusi.

Tuttociò però 'è ben lieve di fronte a più gravi e più tristi inconvenienti.

Nelle carceri giudiziarie si dovrebbero racchiudere due sole categorie di reclusi; i prevenuti cioè, ed i condannati a lievi pene.

I prevenuti però devono essere isolati individualmente in tempo dell' investigazione preliminare, non tanto per legge, quanto per morale necessità.

Fatta ragione pertanto a questo biso-

gno assoluto del nostro sistema penale preparatorio, si ricava che mentre per un certo numero di carcerati delle carceri giudiziarie è necessario il numero di ambienti proporzionato agli stessi reclusi, ne viene per necessità materiale, che non più in aggregati di tre o quattro per cella, ma in aggregati straordinariamente numerosi di 8, 10, 15 questi sventurati dovranno trovarsi riuniti nelle anguste e miserevoli capacità di questi sozzi tuguri.

Ma v'ha di più e di peggio. La statistica carceraria ufficiale del 1868 ci annunzia, e la Relazione del bilancio del 1869 ci conferma che 10,000 circa sono i condannati nelle nostre case di pena, che per mancanza di spazio negli stabilimenti stanno racchiusi provvisoriamente nelle carceri giudiziarie. Nelle quali pertanto saranno frammisti ai prevenuti, che attendono il dibattimento della causa, dopo chiuso il processo scritto, con i condannati al carcere semplice, e per colpe più lievi di quelle che commisero i condannati alle case di pena.

Ritenuta pertanto indispensabile la mescolanza di questi tre gradi disparati ed eterogenei di colpevolezza nelle nostre carceri giudiziarie, ci possiamo agevolmente immaginare quali effetti possa ripromettersi la società, che ne tollera la continuazione e l'aumento.

III.

Tralascio l'avvertenza di fatto, ovvia a comprendersi intorno all'ingiustizia verso quelli fra questi miserabili, che sieno pure in minoranza impercettibile, riconoscendo l'utilità morale del disposto della legge del 26 gennaio 1864, con la quale si stabiliva, *che i detenuti delle carceri giudiziarie dovranno essere segregati gli uni dagli altri, ed occuperanno locali isolati in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro, tanto di giorno che di notte*, volessero profittare dei benefizi morali e moralizzatori di questa disposizione di legge sanzionata da tutti i poteri dello Stato: i quali condannati potrebbero esigere qualche diminuzione di pena per l'inasprimento maggiore della medesima essendo che, nel sentire il bisogno dell'isolamento, sono invece obbligati alla più riprovevole associazione.

Ma coll'intento solo dell'interesse morale e del tornaconto finanziario per questo titolo d'uscita del nostro bilancio, mi arresto a considerare quest'innormalità in relazione ai principii che informano, le consuetudini seguite nel nostro sistema giudiziario, perchè rettificate, non solo potrebbero scemare questa gravissima uscita del nostro bilancio, ma potrebbero, a parer mio,

scemare non poco il grado della crescente corruzione.

IV.

Dalle notizie ufficiali della statistica del 1868 sappiamo che la media giornaliera di reclusi nelle nostre carceri giudiziarie, senza i condannati alle case di pena, ha oscillato fra 35,000 e 40,000.

Li ambienti o celle, che a forma della legge del 1864, dovrebbero contenerli separati e divisi, non può avere superato quello di 11,000 a 12,000.

Per necessità materiale pertanto non solamente si è mancato al dovere imposto dalla legge di tenerli separati individualmente, ma furono cumulati questi infelici in modo spaventevole a 10 a 15 per cella negli stabilimenti carcerari, troppo pochi relativamente ai bisogni assoluti e relativi delle nostre morali necessità e per la massima parte infelici e biasimevoli tanto per la fisica che per la morale sicurezza.

Aggiungendo a tutto ciò la permanenza in queste medesime carceri da 9 o 10,000 condannati alle case di pena, che per mancanza di spazio sono tenuti provvisoriamente in questi stabilimenti, si comprende facilmente il grado ed il modo di così triste e deplorabile mescolanza.

Di tali condizioni e degli effetti sfavorevoli che possono derivarne, e che di fatto derivano nella vita fisica dei reclusi nelle carceri giudiziarie, lo specchio sincero si trova nei dati statistici, che, pubblicati ogni triennio dalla direzione delle carceri, porgono alla medesima giusto motivo di reiterate rimostranze, portate innanzi al Parlamento ed al pubblico intorno alle sofferenze fisiche, ed alle perdite per morte immatura, dalle quali sono colpiti gli sventurati prevenuti.

Ma l'ordine di queste idee, lo scopo di questi studi, siccome diceva, è relativo, così alla morale, come all'economie che si possono fare per questo titolo del bilancio. Economie, che potendo essere conseguite colla riforma del nostro sistema giudiziario potranno ottenersi tanto per la diminuzione delle spese che importa il soverchio numero dei carcerati, quanto perchè, scemato il numero dei carcerati a carcere preventivo, si scemerà grandemente una delle cause più efficaci della maggior corruzione del ristretto ma tristissimo gruppo di questi sventurati. I quali, formando una coorte di lutto e di tristezza continua, oltre al male che procacciano alla società per i danni che arrecano singolarmente ai cittadini, la disagia altresì e la danneggia con le spese del bilancio per il titolo della reclusione, tanto preventiva che espiatoria.

Il numero dei nostri reclusi, a carcere preventivo, resulta dalle statistiche ufficiali che cresce progressivamente ogni anno in modo evidente; e la proporzione dei medesimi, relativamente al totale dei cittadini liberi, assume proporzioni importanti e dolorose.

Dimenticato per un momento l'esempio dell' Inghilterra, ove il sistema preventivo funziona in coerenza dei veri principii di libertà e di rispetto alla dignità personale, si prenda a titolo di confronto la Francia, che non è per certo lo Stato ove la legge criminale pecchi di soverchia mitezza, e dove la sua applicazione sia rilassata ed incerta. Dalle statistiche ufficiali della medesima sappiamo che sopra una popolazione di 38,000,000, il numero dei reclusi nelle carceri preventive ascese in media nel 1867 a 22,000; mentre nello stesso anno in Italia, sopra una popolazione di 22,000,000, (per non esservi inclusa la popolazione del Veneto) i detenuti nelle carceri preventive ascesero a circa 40,000.

Intorno a che, senza altre riflessioni, non ripeterò quanto la Direzione generale delle carceri riferiva al Relatore del bilancio dell' interno per il 1867, che cioè una grande e certa economia deriverebbe dalla diminuzione del numero e dal racconciamento delle detenzioni preventive: queste

detenzioni, soverchiamente, prolungate, essendo infatti la causa precipua dei disordini che si lamentano in questo ramo di servizio, e delle conseguenti gravi spese. Nè, senza dilungarmi troppo intorno ad argomento tanto difficile quanto importante, posso tralasciare di riportarmi all' autorità di magistrati illustri e zelantissimi del loro ministero, per invocare, se non delle riforme radicali, almeno de' temperamenti provvisorii.

Non è gran tempo che un illustre magistrato, ripetendo i concetti più sani di diritto criminale, dimandava se gli atti del potere punitivo sono tali, fra noi, da rendere *certa la pena*, *e pronto il giudizio*. A che soggiungeva che al grave còmpito non appariscono adequati *gli atti*, *e le resultanze*. E per amore di brevità riassumerò le considerazioni dell' illustre magistrato con questo resultato statistico, che cioè *i liberati nel periodo istruttorio*, *e gli assoluti in seguito di giudizio stanno approssimativamente al numero totale degli imputati*, *come 56 sta a 100*.

Intorno a che per evitare la taccia di utopista, e per non citare sempre i fasti di una nazione libera veramente ed eminentemente positiva, mi permetto di ricordare l' ultime resultanze statistiche delle procedure francesi. Dalle quali è dimostrato che

mentre dal 1856 al 1860 furono 57 le assolutorie sopra 100 procedure iniziate, dal 1860 al 1865 furono 46 su 100, nel 1866 39, nel 1867 discesero a 36 su 100.

Io mi sarei ben guardato di portare un dubbio ed un biasimo sull'alacrità e sulla rettitudine della nostra magistratura, quando avessi potuto credere, che degli inconvenienti notati la cagione più potente e veramente effettiva non dovesse credersi il nostro sistema di procedura, così sfavorevole alla sollecitudine dei procedimenti, e non inclinato alla parsimonia delle catture preventive.

Alle citazioni che facilmente si potrebbero addurre contro quest'abuso, tratte dai paesi ove l'esercizio delle libertà politiche ha temperato l'uso dei mezzi preventivi anco per la penalità, so pur troppo che si risponde indicando la diversità grande nel carattere della pubblica moralità che passa fra quelli Stati ed il nostro; e come la pubblica opinione vi sia tanto più innanzi e tanto più favorevole al principio di autorità, quanto poco lo è fra noi a sostegno della giustizia e del potere giudiziario.

IV.

Io non impugnerò tutta la verità di tali differenze, quantunque non inclini a dar loro

piena sanzione; ma non per questo ritengo vera la via, certo il mezzo, il metodo facile per conseguire l'intento di remuoverle. Se non è con la scure che si fanno scemare i delitti, non è nemmeno col carcere preventivo che si rendono migliori i costumi. Dal segreto recinto della famiglia all'alte regioni del potere, quando ancora mi fosse dimostrata proficua, riterrei troppo triste la condizione di fare uscire il miglioramento dei costumi pubblici e privati dall'uso esclusivo delle azioni fisiche, e dal sistema delle coercizioni e delle sevizie. E l'Inghilterra apertamente ci prova che il rispetto proverbiale alla maestà della legge, e la minore frequenza dei delitti e delle recidive, corrono in ragione proporzionale al minore abuso che vi si fa del carcere preventivo; nell'orgie del quale non si estingue ma si moltiplica il fermento tristissimo dell'immoralità, e si acquista l'abitudine d'irridere l'autorità e di offendere la santità delle leggi. Il che d'altra parte avverrà assai più facilmente in Italia, ove la sproporzione grandissima fra il numero e lo stato dei recipienti di questa materia infelice, la quantità e la qualità della materia stessa da contenere, fa che i reclusi, prevenuti e giudicati, ammassati nei carceri giudiziari, senza istruzione, senza lavoro e senza vigilanza, vi acquistano pur troppo

il cinismo più sfacciato contro la legge e contro la morale; laonde avviene che, per l'espiazione d'una lieve colpa e d'una trasgressione, nell'aspettativa del giudizio definitivo delle medesime, si apparecchiano e si moltiplicano irreparabili disposizioni ai più gravi misfatti, ai delitti più atroci.

Spogliamoci per un momento dei preconcetti onesti, ma formati in noi da troppo esagerate prevenzioni, da inveterate abitudini, e confrontiamo spassionatamente i profitti che la morale pubblica ritrae dall'uso troppo largo del carcere preventivo, che, generalmente adoprato per le colpe lievi e per i primi trascorsi, tiene spesso in espettativa dolorosa animi poco consapevoli dell'importanza del fallo commesso, o fatti consapevoli dalla voce della coscienza e già mortificati dall'azione disonesta; e calcolando i pericoli dell'espettativa così ansiosa ed incerta, trascorsa in compagnia numerosa o ristretta, sempre però di malvagi e di scellerati, fatti scettici dalle ripetute espiazioni, spesso insensibili al delitto e alle pene perchè stolidi ed ineducabili, che l'emulazione al male dispone viepiù al cinismo eroico della malvagità; confrontiamo questi pericoli con i danni e i pericoli nei quali si incorrerebbe lasciando a sè stessi gli imputati in discorso, dall'inizio della procedura al dibattimento della causa!

Crediamo noi più gravi le possibili conseguenze di questa libertà provvisoria, anche col rischio della fuga degli imputati, di quello che lo sieno le sequele della loro protratta convivenza, e la educazione perfettiva nel male che i medesimi certamente ricevono nel periodo prolungato del carcere preventivo?

Io vorrei che questi apprezzamenti, istituiti senza preconcetti, condotti con lealtà e con indipendenza d'opinione, ricevessero fra noi la loro vera attuazione, in quanto io credo ci porterebbero ad entrare per un sistema molto più parco di carcere preventivo, molto più spicciativo delle procedure criminali.

Intorno a che non posso tralasciare di avvertire, come in Francia, già dal 1865, avviato un più largo sistema di libertà provvisoria, non solamente vi abbia corrisposto con un grande profitto dei bilanci ed un maggior prestigio della legge, abbreviando specialmente il periodo della detenzione preventiva, ma dando impulso e vigore altresì a tutto il sistema giudiziario nell'opera dei giudizii criminali. « *Le relazioni*, diceva l'esposizione dell'Impero del 1866, *le relazioni giunte al governo dal principio dell'anno giudiziario, dimostrano la lodevole premura dimostrata a secondare le mire del legislatore. La libertà indivi-*

duale, seguitava il relatore, *è dovunque l'intento di tutte le preoccupazioni, e non è offesa che in casi di assoluta necessità. Si devono pure segnalare gli sforzi delle sezioni giudiziarie per moltiplicare l'udienze correzionali, senza danno degli affari civili. In gran numero di circondari è proprio una verità che il tribunale correzionale è costituito, a dir così, in permanenza, per modo che un' istruzione compiuta non attende giammai lo scioglimento dell' udienza.* »

La sollecitudine nei procedimenti, e la facile concessione della libertà provvisoria, la quale nel modo con cui è applicata ora fra noi ha le forme di un privilegio e non è secondo le regole della giustizia, se in apparenza scema il valore della legge, gioverà grandemente, io spero, a scemare le più tristi sorgenti della reiterazione dei delitti, a diminuire l' elevatezza nel grado della loro intensità. Io mi lusingo, considerato lo stato e le condizioni in cui si tengono i tanti nostri carcerati di custodia, che il fatto gravissimo notato da magistrati autorevoli, della proporzione che si mantiene fra noi quasi eguale, *fra i crimini ed i delitti*, mentre attesta il decadimento, o almeno il non migliorare dei nostri costumi, dimostra altresì l' insufficenza delle leggi nostre preventive; e come

faccia d'uopo di ricorrere ad ogni espediente atto a scemare le catture preventive ed a facilitare l'applicazione della libertà provvisoria. Così avverrà che, anco fra noi, come in Inghilterra, il diritto pubblico non permetterà di tenere nelle carceri che i soli colpevoli di gravi delitti, e non i tanti prevenuti di colpe lievi, che entrando in carcere di custodia moralmente imperfetti escono dal medesimo corrotti e malvagi.

V.

E dell'indifferenza nostra e della soverchia facilità con cui, abusando del carcere preventivo, si moltiplica e si alimenta la triste famiglia dei colpevoli, non credo siavi fatto più eloquente per dimostrarlo di quello che trovo notato nelle pagine d'un discorso ufficiale d'un alto funzionario.[1]

Nell'anno giuridico non ha guari terminato, diceva il nostro magistrato, *un avvenimento deplorevole ha aggravato ancora l'incarico che pesava sulle due sezioni correzionali della Corte di Appello. Oltre la pendenza di 1138 cause redate dal 1868, oltre quelle che nelle proporzioni*

[1] Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 1868 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli Michele Pironti. — *Napoli*, 1869.

normali sopraggiungeranno, altri 4686 processi sono sorti dalla polvere per accumularsi sulle due sezioni. In seguito di un' accurata visita fatta dal presidente e dal procuratore del Re presso il Tribunale di Napoli, questi 4686 processi si sono trovati abbandonati e dimentichi in quella Cancelleria. Fatto deplorevole e grave, io diceva, ed ora aggiungo incredibile, e che mi ha ripieno di sospetto e di sgomento circa lo stato in cui possibilmente si trovano le Cancellerie lontane.

Questo fatto, denunciato pubblicamente da magistrato autorevole, dato pure che fosse unico nella nostra presente investigazione criminale, porta naturalmente a dimandare in quale proporzione si trovavano col numero dei processi dimenticati nelle Cancellerie i corrispondenti incolpati racchiusi e dimentichi nelle carceri, con grande discapito dell' autorità della legge, e con pericolo gravissimo della tutela sociale, perchè offensivo della coscienza pubblica? La quale pur troppo resta offesa giornalmente negli stessi visitatori delle carceri per i reclami e le raccomandazioni continue, con cui i miserabili prevenuti, coacervati in modo sconfortante in piccoli ambienti, implorano la condanna, per uscire dallo stato d' angoscia fisica e morale in cui li tiene la troppo prolungata espettativa.

Nè sembrerebbe cosa facile a credersi, ed io stesso avrei tenuto inverosimile se non mi fosse accaduto di doverla verificare in compagnia di autorevoli personaggi, nè sembrerebbe possibile che in questo stato angoscioso di troppo crudele espettativa dovessero trovarsi, nelle nostre Carceri giudiziarie, individui colpiti dalla sentenza di morte, che stanno aspettandovi o la conferma o la cassazione per il lasso di mesi, se non di anni, con l'esasperazione la più severa nel modo di pena dell' ultimo supplizio in chi deve subirla, e con facile e pericolosa commiserazione di chi ne apprende la sospensione.

Questi tristissimi fatti, noti e denunziati dall' autorità ufficiale e da chi per debito d' ufficio ha potuto verificarli, confermano e dimostrano apertamente la necessità e l' urgenza di due provvedimenti sostanziali da introdursi con sollecitudine nel nostro sistema giudiziario.

Fra le riforme invocate dalle due Commissioni della scala penale istituite nel 1862, e nel 1865, una delle più importanti fu quella di trasportare l'amministrazione delle carceri sotto la Direzione del Ministero della Giustizia.

Io non tornerò su questa tesi così saviamente dimostrata dalle due Commissioni in discorso, e svolta con autorità di parola e

di ragioni da colleghi competentissimi, nelle sedute della Camera dei Deputati nella discussione del Bilancio del 1868; solamente farò notare che se l'amministrazione intiera della penalità fosse devoluta al Ministero della giustizia, sarebbe stato molto improbabile che si avverasse lo sconcio notato dei processi, o a meglio dire dei carcerati, dimentichi e abbandonati nelle Carceri di custodia.

L'altro provvedimento sarebbe quello di ampliare largamente lo spirito degli articoli del Codice di procedura criminale intorno alla libertà provvisoria, applicandovi il concetto liberale del voto fatto in questo stesso giornale nell'anno corrente sullo stesso argomento, e che farà soggetto di un progetto di legge alla Camera dei Deputati d'iniziativa parlamentare.

Noi dobbiamo, per quanto si può, avvicinarci al sistema dell'Inghilterra, ove l'istruttoria si racchiude, anche per i processi più gravi, in una o due pagine, e mentre i testimoni non possono essere uditi che all'udienza pubblica, il giudice non può leggere alcun deposto scritto; e nel caso che dalla Corte di piccola sessione sia inviato il processo innanzi alla giurisdizione superiore, al foglio del processo sopraindicato si uniscono le poche note dell'udienza per i deposti dei testimoni.

E quando il processo è portato innanzi al giurì, l'accusato può essere messo in libertà, di che il giudice stesso lo fa avvertito, facendogli offerta di questo vantaggio procuratogli dalla legge.

Al dubbio poi che per le abitudini contratte e per il complesso delle nostre disposizioni legislative, tanto amministrative che giudiziarie, ciò apparisca temibile e pericoloso, soggiungerò con pochi dati di fatto.

La convinzione con cui lo propongo si appoggia a tre ordini di fatti pubblici e solenni, i quali ripetendosi costantemente nel giro degli anni giuridici, e nelle fasi amministrative degli annuali Bilanci restano nel dominio della storia, e possono venire consultati a nostro bell'agio.

Il primo di questi fatti è attestato dalle Relazioni annuali dei nostri procuratori generali, ed è l'aumento progressivo dei delitti e delle querele nell'amministrazione della giustizia; fatto che nel rispondere all'indole della nostra procedura riscontra con i bilanci nostri annuali, nei quali il titolo delle spese per le carceri cresce e non scema annualmente.

Il secondo è contenuto nella storia che, la Situazione dell'Impero è andata svolgendo in Francia fino a quest'ultimi giorni, inverso al nostro per la diminuzione progressiva cioè dei delitti e delle accuse con la

diminuzione conseguente delle spese della penalità, in ragione che, per le riforme giudiziarie, scema la frequenza del carcere preventivo, e diminuisce la durata degli imprigionamenti giornalieri per un più sollecito disbrigo dei processi.

Questi resultati, così favorevoli all' ordine morale ed alla finanza dello Stato, mentre accrescono il potere della legge confermano e persuadono nell' amministrazione francese il bisogno di recedere da quelle maniere, che, oltre ad un accentramento pericoloso, che crea nel governo le maggiori difficoltà per la durata, impediscono nella legislazione penale l' esercizio del diritto all' inviolabilità individuale, in cui mentre si racchiude il fondamento di qualunque modo di diritto sociale, si contiene egualmente una sorgente di progresso economico e morale.

L' altro fatto infine è costatato dalla storia civile dell' Inghilterra, in cui la scrupolosa e costante osservanza del diritto dell' inviolabilità individuale, per la quale è costante la sollecitudine nella compilazione dei processi, largo e facilissimo l' uso della libertà provvisoria, e l' uso del carcere preventivo ristretto ai casi gravissimi di colpabilità, (condizioni ed usi legislativi conservati tenacemente colà ad onta di emergenze gravissime nell' ordine sociale e politico d' alcune parti di quel-

lo Stato); ha corrisposto costantemente colla diminuzione progressiva dei delitti comuni, colla diminuzione notabilissima nelle recidive, e con una lodevolissima decrescenza nel Bilancio annuo d' uscita della giustizia e della penalità. L' Inghilterra dimostra evidentemente che l' economia del carcere preventivo trae seco come conseguenza costante ed immediata la minor corruzione dei cittadini, e così la minore ripetizione dei delitti, d' onde la minor gravezza dell' uscita del Bilancio della penalità: il quale se è il Bilancio della giustizia per gli scellerati, è un peso ed un onere ingiusto per i buoni contribuenti.

VI.

L'Inghilterra adunque in modo assoluto, la Francia in modo relativo, inversamente della nostra penalità, confermano, tanto per gli interessi morali che per quelli economici rispetto alla sicurezza pubblica, un fatto analogo a quello che accade nell'ordine della fisica tutela per il lato delle sanitarie calamità. Allo zelo con cui dal medio evo al principiare del secolo nostro si intendeva di prevenire lo sviluppo e l' importazione dei mali fisici popolari, al quale corrispondeva troppo facile e micidiale la ripetizione dei medesimi, tenne dietro una mitigazione con-

siderevole nel rigore delle discipline sanitarie internazionali ed interne, alla quale succedeva correspettivo l'alleviamento nel numero e nell'intensità di questi popolari disastri.

L'osservazione scentifica, persuasa di tale riforma, apportò questi vantaggi sociali con la convinzione da un lato che per la tutela della salute conveniva provvedere alla distruzione delle sorgenti prime delle cause igieniche locali di questi popolari malanni, poco o nulla bastando i mezzi di trattenerli nella loro diffusione, dopo generati; e con la certezza d'altra parte che i mezzi stessi con i quali si sperava di limitarli, e gli stessi provvedimenti che provvedano apparentemente a circoscriverli, cooperavano invece a conservarne il germe, ed a continuarne la durata.

I Lazzeretti adunque e le discipline quarantenarie per le difficoltà insormontabili della loro regolare condotta, prolungarono e possono prolungare la durata, se non l'intensità, di questi malanni, contro i quali furono esclusivamente ordinati e costituiti; siccome i nostri stabilimenti carcerari, specialmente per il carcere di custodia e preventivo, nell'apparenza di premunirci dai malanni morali della pubblica corruzione, riescono ad effetto contrario a quello per il quale vengono apparecchiati, e con forti dispendi mantenuti.

Il Parlamento nostro stabiliva per Legge nel 1864 una somma elevata per la costruzione d' un numero considerevole di stabilimenti carcerari, da edificarsi successivamente con annue somme stanziabili negli annuali bilanci.

Nella Relazione della direzione delle Carceri del Regno, premessa alla Statistica Penale del 1868, si ricorda al Ministro che da quell' anno in poi il Parlamento non deliberò altre somme per questo titolo, tranne alcune ristrettissime e per titoli parziali.

Innanzi di ricorrere con troppa facilità a stanziare altre somme, che verranno domandate per questo tristissimo bisogno amministrativo, non dispiaccia di ricordare la riforma del regime preventivo dell' amministrazione della sanità pubblica; e studiando comparativamente i due soggetti, così affini fra loro per le relazioni causali ed effettive, si veda se non valga meglio anzichè correre con tanta facilità alla moltiplicazione di questi sventurati edifizi di sociale corruttela, ad esempio della riforma delle leggi sanitarie, oltre ai temperamenti proposti finquì, e da riassumersi colla modificazione della Legge, non convenga meglio risalire alle sorgenti del male; sostituendo i mezzi educativi ed istruttivi alle carceri preventive e di custodia, scemando così i bisogni delle medesi-

me, e quelli stessi che dal loro mal uso ed abuso ne derivano.

Prima di scendere alle conclusioni definitive intorno a queste due parti di servizio pubblico ci resta ancora a considerare un titolo speciale del Bilancio delle Carceri di un'importanza tanto morale che economica, eguale se non superiore a quelli fin qui illustrati.

Minorenni.

I.

Se triste e doloroso è il quadro delle carceri nostre preventive e di pena, non meno lieta certamente è la parte delle medesime che, concernendo un paragrafo incidentale del Bilancio di questo nostro servizio, racchiude in sè alte ragioni di pubblica e di privata utilità.

Stando, è vero, ad un' ufficiale dichiarazione, apposta alla Statistica generale delle carceri ultimamente pubblicata, noi potremmo tenerci assai rassicurati intorno a ciò, e bastantemente tranquilli. Discorrendo infatti dei minorenni racchiusi nelle nostre carceri, la Direzione generale di quest' ufficio diceva: « *L'Italia sotto questo riguardo non presenta ancora condizioni eccezionali ed allarmanti: ciò però non to-*

glie che la piaga non esista, e giova metterla a nudo. »

Il che però non si è fatto, nè si fa per ora.

Dalle tavole statistiche pubblicate nel 1868 si ricava pure un criterio, che per la sua gravità e per la sua tristezza non differisce da quelli fino ad ora desunti in proposito dalle nostre carceri preventive, e che degli inconvenienti notati non è meno grave per la tutela sociale.

Nello stato delle carceri giudiziarie si trova che mentre nel 1863 i giovani detenuti, minori di anni 16, ascendevano a 301; nel 1864 salirono a 533; nel 1865 a 544. E siccome le carceri giudiziarie da quell'anno in poi sono state ben poco migliorate in proporzione della triste clientela che, per uso e per abuso vi si affolla, così è a credersi che nella pubblicazione delle statistiche, che spero imminente per il triennio scaduto, questa cifra debba aumentare in ragione proporzionale.

Sarebbe un' offesa al senso comune illustrare minutamente con commenti facilissimi le conseguenze nocive di così triste miscela d' adulti colpevoli con fanciulli e giovinetti infelici. Dei quali se alcuno fu da natura predisposto alla malvagità ed al vizio, la massima parte di loro alla colpevole incapacità morale e sociale di chi dette loro

l'esistenza deve il triste avvio nel sentiero della colpa.

A dimostrare però che la società è destinata a subire sventure, pericoli ed afflizioni, ad onta del suo progresso e dei suoi perfezionamenti, pare che questo appunto sia uno dei modi più fecondi di così tristi calamità, che essa stessa si apparecchia con la propria imprevidenza.

Se infatti ragioni di legittima difesa, se i pericoli ed anco il sospetto ed il dubbio della loro possibilità, armano giustamente il braccio della società per togliere ai cittadini la libertà e sottoporli alle sofferenze che i loro delitti hanno fatto loro meritare; se in forza di queste stesse ragioni la società si sostituisce all'autorità paterna, volente o non, nelle ragioni e nell'esercizio delle più giuste e più difficili cure sue, egli è però necessario, perchè giusto, perchè utile, che tale sostituzione ardua così quanto importante sia sicura di reali ed incessanti vantaggi.

Se per i minorenni l'età inferiore al grado della perversità invoca l'azione correttiva, più che punitiva, dell'autorità sociale, questa maniera di sociale ingerenza non può nè deve poter esser permessa senza la certezza dell'efficacia degli strumenti da porre in uso per la maggiore probabilità del successo, nei casi contemplati dalle nostre leggi di sicurezza pubblica.

Di fatto se per diritto stabilito nelle nostre leggi preventive si toglie il minore al legittimo influsso dell' autorità paterna, o perchè insufficiente o perchè mancante, ciò avviene solamente, e non può essere in altro modo che per sostituire ai mali influssi del vizio un'azione benefica educativa, che ritraendolo, coll'educazione e l' esercizio delle buone abitudini dall' avviamento terribile e riprovevole, lo ricostituisca moralmente se corrotto; lo riconforti e lo rinvigorisca, se scadente ed incerto.

Tranne infatti pochissimi casi eccezionali di minorenni, che per l' indole dei reati commessi possono qualificarsi per colpevoli e malvagi, la massima parte, la grandissima maggioranza dei medesimi costituisce un complesso di sventurati, che mentre minaccia in avvenire la società per male attitudini, per abitudini avviate, ma non irremovibili, tristissime e pericolose, può se non totalmente, almeno in gran parte ricondursi nella via della rettitudine, e nell' esercizio normale della vita pubblica e privata.

Ma quanto necessario ed importante è questo resultato, non è facile così l' ottenerlo, se specialmente non sieno predisposti i mezzi ed i modi opportuni per conseguirlo.

Pochi articoli di legge esigono come i sopraccitati l'apparecchio preventivo, e la predisposizione necessaria di mezzi non opportuni

ma indispensabili per conseguire il fine che la legge stessa si propone, e che riguardano il governo e la direzione carceraria dei minorenni. Per i quali l'autorità che li reclude mentre riconosce ragionevolmente la loro incolpabilità, estima tuttavia necessaria l'azione preventiva e di custodia; e se, rompendo i vincoli della famiglia, essa si sostituisce alla legittima autorità paterna, promette alla famiglia ed a sè stessa, ed impegna l'azione propria per tutelarsi dai danni dei quali li ritiene minaccianti, e apportatori di calamità in avvenire.

Quando però siffatte condizioni di assicurata riuscita venissero a mancare, e non rispondenti al fine fossero i mezzi predisposti ad ottenerlo, l'azione della legge e quella della Società che ne assume l'esercizio si risolverebbe in un'offesa gratuita al diritto della famiglia, in un pericolo vieppiù intenso dei danni stessi che si volevano evitare; e pel mancato effetto dell'azione tutelare della società e dell'autorità che l'esercita, se non riesce nel fine perde il prestigio di sè medesima facendosi complice del danno occorso.

Venendo adesso all'esame delle nostre disposizioni legislative, e dei nostri impegni verso e contro questo drappello minaccioso al nostro consorzio civile, fa d'uopo non dimenticare che le disposizioni del Codice civile

del Regno, a cui fanno seguito l' articolo 28 del Codice penale Subalpino del 1859, gli articoli 36, 37, 38 e 41 del Codice penale Toscano, e finalmente l'articolo 72, sez. 19, della legge di pubblica sicurezza.

Tutte queste disposizioni legislative fanno capo, è vero, almeno in apparenza, ad un medesimo modo di reclusione, al quale provvide, in modo sempre generale ed uniforme, la legge del 1862 che approvò il Regolamento organico sulle Case di custodia.

Ma se la Legge ed il Regolamento in discorso uniformano, a così dire, le regole e le discipline generali di questa molteplice maniera di provvedimenti preservativi la gioventù e la società dalle prave inclinazioni di quegli infelici, il criterio logico della loro singolare e particolare applicazione importa di necessità a fare distinzioni gravissime di persone, di leggi, e di cose.

Considerando le relazioni ufficiali intorno alla sistemazione disciplinare dei minorenni, si trova un certo numero dei medesimi collocato in Istituti Pii, altri invece sono custoditi e reclusi nelle case di custodia, non pochi di essi restando tuttavia nelle carceri giudiziarie.

Egli è ragionevole di credere che primo e fondamentale criterio per questa distribuzione locale dei fanciulli in discorso, sia quello imposto dalla disformità dei due Co-

dici, dal Codice civile cioè e dal Criminale. Ed è perciò sperabilissimo, e crederei di poter dire è certo, che agli stabilimenti, qualificati col nome di Istituti Pii debbono essere raccomandati i minorenni, ai quali si provvede con le disposizioni in proposito dalla legge civile.

Non per questo però che per i ricoverandi nelle Case di Custodia, in conseguenza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza, come per i ricoverandi surricordati negli Istituti Pii, non si debba attendere severamente all' esame delle qualità morali e delle personali attitudini, per assicurarsi di uno dei più efficaci modi d' esercizio di questa funzione onde ottenerne il migliore successo.

Un esame accurato ed imparziale, fatto proprio con intelletto d' amore di ciascuno di essi singolarmente, deve stabilire in tempo della prima prova le loro singolari qualità, e dare il criterio per una sana e savia distribuzione dei medesimi nei respettivi Istituti.

Dai quali tutti, così dai Luoghi Pii, come dalle Case di Custodia, fa d' uopo dividere assolutamente ed immediatamente tutti quegli sventurati minorenni dei quali la malvagità è assoluta ed intensa, per collocarli in uno Stabilimento speciale e distinto.

Guai infatti se si trascurano le due di-

stinzioni, che devono convertirsi in divisioni assolute di luogo, di disciplina, di condotta e di regime di questi due gruppi di ricoverandi minori. Nei quali la correzione e la emancipazione dal vizio non sarà possibile, quando non si distingua anche fra loro la vera espiazione, proporzionata all' indole della colpa commessa e della precoce malizia, dalla correzione e dall' esercizio educativo dei mezzi e dei modi convenienti e dei quali furono privi in vita libera. Laddove manchi la classificazione indicata, imposta, più che dalla legge, dal buon senso e dal sentimento di giustizia, non solo la speranza dello scopo è assolutamente priva d'ogni fondamento, ma per un' impossibilità assoluta di frenare i reciproci e maligni influssi che insidiosi e virulenti si insinuano nell' animo di tutti, ne accade che, nella speranza dell' azione correttiva si ritraggono invece dolorosissimi frutti di malvagità e di corruzione.

Nè dalle statistiche ufficiali ci è dato in proposito di ciò alcuna notizia precisa. Il che invero ci rattrista assai e ci fa dubitare d' un' incertezza nei criteri direttivi di quest' importantissima parte di vera ed assoluta tutela sociale, che ci porterebbe a fare credere non indifferente nelle nostre sfavorevoli progressioni sulla via della pubblica immoralità.

II.

Calcolata infatti la media giornaliera ed annua dei minorenni custoditi, bene o male, nei nostri stabilimenti, calcolata questa media nel numero di 3000, è facile comprendere quanto sia importante che gli albori infelici della vita di queste miserevoli creature sieno presto ed efficacemente rettificati e corretti.

Compresa, in modo certo e prudente, oltre all'origine esterna ad ognuno di questi sventurati la ragione interna del primo loro traviare, ed apprezzata convenientemente l'importanza e l'entità del grado della loro individuale aberrazione; praticate le divisioni anzidette, e predisposti razionalmente gli strumenti ed i mezzi acconci all'importantissimo ufficio, le conseguenze temibili di questo nucleo di mali e di sventure alla società ed al paese, si riducono certamente ad un minimo d'importanza e di valore. E quando il sistema di custodia di queste traviate giovani generazioni fosse veramente raccomandato a questi cardini fondamentali, imposti altresì dalla disformità di motivi che costituiscono la ragione morale dell'aggregato loro materiale, non avremmo che a ralle-

grarcene, ed a vivere tranquilli d'un pericolo remosso.

Ma laddove, come lo temo fra noi, queste distinzioni non sieno radicalmente praticate; laddove questa custodia si risolva solo nell'ammasso e nell'aggregato eterogeneo ed informe di queste infelicissime creature, senza l'influsso benefico di morali e correttive influenze, la conseguente moltiplicazione del loro male può aumentare nelle ragioni incalcolabili degli stessi putridi effluvii, e la custodia coatta dei minorenni sarà il vivaio continuo delle prigioni e degli ergastoli.

Calcolato pure sommariamente che di 3000 minorenni, due terzi, non che sottrarsi agli effetti benefici della correzione e del ravvivamento di buoni sentimenti, si corrompa viepiù e si guasti maggiormente, convertendo predisposizioni semplici in vera e propria corruzione, si può presumere con molta ragione che nel lasso di un decennio il germe maligno, rappresentato dalla cifra di 2000 traviati, fra le sequele di influssi dannosi che eserciteranno nelle reciproche relazioni dei loro coetanei, dei loro colleghi in vita libera, dei loro consocii nelle Case di Custodia, e quelli più gravi che arrecano nella vita di famiglia, quando cresciuti in età, aggiungano alle altre ancora la soddisfazione di siffatto stato sociale, ne avre-

mo per conseguenza sicura ed innegabile l'apparecchio di strumenti di danno e di pericoli alla società più che sufficienti, a mantenere tutta quanta la numerosa e grave clientela attuale delle nostre carceri.

Prescindendo quindi dagli avanzi continui della sventurata congerie dei perversi, che provetta esce e fa ritorno nelle carceri; prescindendò dai singoli e nuovi casi di nuovi colpevoli, in conseguenza di cause individuali e singole di delitti e di colpe, il nucleo solo dei minorenni, perchè male custoditi, non corretti, e viepiù traviati, basterebbe ad assicurare alle nostre carceri di pena un numero annuo significante di condannati, alla società la minaccia continua di gravi e continuati pericoli, ed alla nostra finanza la certezza d' un onere doppiamente pericoloso ed ingrato.

Che se la società, in ossequio ai principii della sua previdenza, ritiene necessario di impadronirsi di questi sventurati, e per ragione di prudenza, custodendoli in modo tutelare, assume l'impegno di soffocare nei medesimi i germi del male e farvi svolgere le attitudini al bene, guai però se non si mantiene strettamente e costantemente coerente alla difficoltà dell' assunto; guai se non tiene costantemente in esercizio tutte le forze e tutti i mezzi necessari a raggiungere quello scopo.

Ma come possiamo noi andare convinti di trovarci in queste condizioni di tranquillità, noi che, tenendo in custodia sopra tremila minorenni, ne abbiamo collocati solo una minima parte nei Pii Istituti, nei quali si presume, ma non siamo certi, che vi sieno abbastanza esercitati nelle pratiche della vita operosa, nell' esercizio delle virtù morali e civili; non pochi de' quali sono racchiusi in Case di Custodia, ove la disciplina è contrariata da ogni genere di difficoltà; mentre gran parte è confusa e frammista nelle carceri giudiziarie o con altri giovani egualmente corrotti, o con la caterva miserabile e spaventosa degli adulti, prevenuti accusati, e condannati?

Le statistiche ufficiali tacciono ragionevolmente dei resultati morali di quest' esercizio carcerario, perchè se avventurassero qualche notizia confortante, non potremmo accoglierla senza diffidenza, e senza riserve; ritenendola impedita, e quasi impossibile, per le difficoltà insormontabili delle quali è traversata dal nostro materiale carcerario.

Ma se le cose procedono e corrono fra noi in questo modo, perchè conservare nel Codice civile le disposizioni vigenti, e perchè mantenere le disposizioni dei Codici criminali, e della legge tutelare la sicurezza pubblica?

Forse per accrescere i bisogni preveduti

dai tanti articoli del Codice Criminale, ed alimentare così i motivi di tutta la serie delle penali discipline? Sebbene queste non sieno certamente le conseguenze alle quali si vuole pervenire, egli è certo però, e moralmente dimostrabile, che vi si discende per la troppo facile inconseguenza nelle pubbliche amministrazioni, che preoccupate di argomenti e di soggetti veramente, ed anche in apparenza più importanti, trascurano i più modesti ed in apparenza più indifferenti.

Ma nell' ordine morale, come in quello fisico, per riuscire nell' intento di qualunque intrapresa, è necessario ascendere sempre logicamente dagli effetti alle cause, non dimenticandone alcuna nell'imputazione anco ed apparentemente, come dice Bacone, ignobile ed indifferente.

Riderebbe infatti il viandante delle alpi nevose, quando al distacco di un fiocco di neve dalla vetta del monte potesse incolparlo preventivamente dei tristissimi effetti, dei quali è virtualmente capace se continua a discendere cadendo nelle valli profonde; nelle quali precipitato che sia e susseguito nella caduta dalle notissime e troppo tristi sequele, riesce quasi incredibile a chi ne fu miseramente passivo ed offeso, che avesse avuto origine così esile e tenuissima.

Questa di sovente è pur troppo la ma-

niera con la quale avvengono i fatti ed i fenomeni sociali. E quello della penalità e della morale corruttela tiene proporzioni analoghe fra l'apparecchio iniziale e primitivo dei suoi primissimi moventi, e le moltiplicate conseguenze nelle successive progressioni dei suoi effetti, così per l'intensità come per il numero.

III.

Egli è perciò necessario di provvedere sollecitamente ad un radicale restauro dei criterii e delle disposizioni disciplinari e materiali della custodia dei nostri minorenni; per i quali l'esperienza degli altri Stati, le condizioni speciali economiche e morali del nostro, le tradizioni infine e le basi dei provvedimenti già in Italia esistiti ed esistenti, non possono non facilitare grandemente un intento così importante, ed un così urgente bisogno.

Da qualunque dei titoli di legge provengano i nostri minorenni in custodia, scopo della medesima, dovere della società, diritto correspettivo alla perduta libertà sono quelli di remuovere le maligne disposizioni, naturali od acquisite, in seno alla società ed alla famiglia, e convertire in cittadini onesti disonesti e traviati giovinetti.

Sebbene non sieno pochi, tuttavia non è tale per ora il numero loro nei nostri

istituti, da sgomentare intorno a provvedimenti per i medesimi, se non certi nel resultato, almeno probabili e ragionevoli nella fiducia di procacciarlo.

Riandando l' istoria particolare e minuta delle istituzioni dei civili nostri retaggi, in ogni antica provincia del regno, in molti comuni ed in tante città, non sarebbero poche le istituzioni che troveremmo ideate ed esistite, per l' intento proficuo di provvedere alla correzione dei nostri giovani traviati.

Ed alla mancanza dei metodi e degli ordinamenti interni dei medesimi, se erronei o incompleti, è facile poter riparare e di ricondurli allo stato imposto dalle razionali esigenze del progresso e del tempo.

Sventuratamente però traviati questi istituti dal loro scopo, alterati nella loro condotta, mentre mancano degli effetti salutari dei quali potrebbero essere feraci si vanno tuttavia modificando con una franchezza, che meriterebbe lode se fosse sempre savia.

Le condizioni del Regno dopo la soppressione degli Enti Religiosi sono tali da offrire alla amministrazione centrale, a quelle provinciali e comunali, facilissimo il mezzo, agevole la via per provvedere a questo grave bisogno in tutta l' ampiezza sua, in tutte le forme diverse di cui abbi-

sogna. Sono 30 i luoghi Pii che appariscono nell' elenco pubblicato nell'Allegato N. 11 del Bilancio dell' Interno per il 1870, nei quali sono ricoverati alcuni dei minorenni in custodia. Ebbene, si provveda intanto acciò questi Istituti Pii adoperino tutte le loro forze, e pongano tutti i mezzi loro economici, materiali, e convenientemente riformati anco i morali a benefizio esclusivo di questa urgentissima necessità; e avremo frattanto provveduto, in massima, all' opportuno apparecchio dei mezzi indispensabili per conseguire il primo intento; quello cioè di collocare provvidamente questa falange minacciosa alla società, e in modo tale da trovarsi nelle condizioni imposte all' autorità dallo scopo e dalla lettera della legge, volute dal consenso universale per le misure dalle leggi stesse sancite.

In tante borgate, in non pochi alpestri villaggi di varie provincie del Regno, esistono, e tuttavia si conservano, gli avanzi degli edifizi che dettero comodo e salubre domicilio alle tante e svariate forme di associazioni religiose d'ambo i sessi, tutte più o meno provvedute di quanto occorre ai bisogni materiali della vita, specialmente all' esercizio più o meno esteso ed efficace dell' agricoltura.

In tutte le provincie del Regno si manifesta urgente il bisogno di ravvivamento e

di rettificazione dei metodi e dei processi dell'agricoltura, che, fonte primo e copiosissimo di prosperità e di ricchezza per tutti, è in Italia il mezzo indispensabile al suo ristabilimento economico, mentre difetta di energia, e langue negletta.

Le nostre leggi d'istruzione elementare e tecnica dispongono saviamente che insieme all'istruzione intellettuale si dieno gli elementi di questa scienza, che, specialmente nelle campagne, è l'istruzione che si identifica nello scopo della scuola, costituisce il fondamento di quella, ed è la base dell'educazione popolana. Quest'istruzione, si voglia pure quanto è necessario modesta ed elementarissima, resta sempre astratta, apparente, epperò senza profitto, quando non abbia l'esempio dell'applicazione, e lo stimolo del progressivo esperimento. Il quale potrebbe in ogni provincia venire offerto agevolmente dalle scuole modelli d'agricoltura, che nelle tante istituzioni di custodia dei Minorenni, sparse prudentemente e disseminate nelle varie parti della Penisola, dovrebbero provvedere, oltre a quest' esercizio educativo e correttivo dei minorenni stessi, all'educazione ed al perfezionamento dell'industria agricola del territorio ove si trovano in esercizio.

Nè sembrino questi sogni o fantasie di filantropia utopistica, perchè di questi re-

sultati se ne sono altrove ottenuti da stabilimenti analoghi, sebbene di maggiore difficoltà direttiva.

Il governo francese apriva in Corsica due Stabilimenti penali, uno a Chiavari e un altro a Casabianca col sistema di regime interno a lavoro agricolo. Oltre ai vantaggi singoli sui condannati, oltre ai profitti dell'amministrazione, questi stabilimenti medesimi sono riusciti a far migliorare lo stato dell'agricoltura nella provincia e nel territorio nel quale si trovano.

Questo effetto, che non dovrebbe disgiungersi mai dall'azione che le amministrazioni governative esercitano nella loro periferia, potrebbe facilmente ottenersi dai Riformatorii, o dalle Case di Custodia, quando si stabilissero da senno nei diversi e facilissimi luoghi nei quali si potrebbero costituire; e quando vi si stabilissero con i modi e le regole che sono indeclinabilmente imposte dalla prudenza e dalla indole propria di questi Istituti.

I quali, costituiti sopra il fondamento principale della educazione e della rettificazione delle male abitudini e dei viziosi trascorsi dei giovani, intenderanno tutti allo scopo della istruzione ed educazione professionale agricola, o dell'istruzione ed educazione professionale manufatturiera. Per modo che, disposti in evidente armo-

nia e con sufficiente probabilità di successo in ciascuno dei luoghi indicati, a seconda del fine suespresso; ordinati internamente per modo da lasciare intieramente all' attività privata l' esercizio della parte industriale e speculativa: tenute ferme tutte queste condizioni per norme assolute in un impianto generale di Stabilimenti e di Case destinate a questo scopo, io non esito a credere ed a dichiarare che dalle medesime si potrebbero ottenere vantaggi non pochi e di non lieve momento, così per il fine diretto della loro istituzione, come per lo scopo indiretto del miglioramento industriale delle parti prossime della provincia nelle quali ogni Stabilimento funzionerà.

IV.

E questi effetti, che possono e devono ottenersi da un savio ordinamento di siffatti Istituti, staranno a compensare, se per caso avessero luogo di manifestarsi, i danni che nella parte economica delle industrie locali sogliono indurre questi centri di interessi nuovi, che si creano per mezzo ed in virtù dell' azione governativa.

Mentre nel modo con cui sono attualmente istituiti e diretti tali stabilimenti di previdenza e di vera tutela sociale, lungi dal rispondere al fine evidente per il quale sono creati, si risolvono oltre che nel-

l' annuo dispendio di somme considerevoli (L. 500,000 e più) per mantenerli, non servono che a custodire i germi della popolare degradazione, a moltiplicare le cagioni della sociale corrutela, ed invertendo intieramente gli effetti dell' applicazione della legge, rendono la legge stessa irrisa ed oltraggiata.

Nove all' incirca sono gli Istituti che disseminati, tanto nel continente che nella parte importante insulare del Regno, qualificati col nome di Colonie Agricole, furono provvidamente conservati dal Ministero di Agricoltura e Commercio dopo la soppressione degli enti religiosi. Per quanto si può ricavare dalle notizie che ha ricevuto il Ministero di Agricoltura e Commercio intorno ai medesimi, la loro capacità sarebbe tale da contenere all' incirca il numero complessivo di 600 minorenni, che raccolti dalle diverse località prossime ad ogni Istituto, potrebbero soddisfare in gran parte ai bisogni di questo pubblico servizio per l' educazione professionale agricola.

La quale educazione importando, come fa ora per ogni individuo la somma giornaliera individuale di circa 80 centesimi, quando fosse erogata nel mantenimento di questi traviati, in Istituti ben condotti e con senno pratico amministrati, dovrebbe ottenere i più lodevoli effetti per il lato correttivo,

esercitare un influsso benefico nell' industria agricola circonvicina, ed ammettendo i privati ad esercitare nei medesimi la privata speculazione, favorire altresì l' industria stessa e la sollecitudine dei privati e dei pubblici interessi.

Collocato vantaggiosamente per il successo dell' opera circa un terzo di questi infelici, in luogo e modo corrispondenti alle abitudini delle famiglie dalle quali derivano, all' industria prevalente nel luogo di domicilio e di nascita; assicurati i corrigendi di potere esercitare l' opera loro, corretti ed abilitati, nelle vicinanze stesse del luogo che li dovrà rigenerare, resta a provvedere alla maniera di collocamento egualmente positivo ed efficace di un'altra parte, e non lieve, di questa massa di sventurati.

L' esperienza ha dimostrato ciò che pur troppo sarebbe stato prevedibile anche a prima giunta e razionalmente, quanto sia pernicioso ad un orfano l' avviarlo ad una professione per la quale, uscendo dall' ospizio, trovi difficoltà d' esercizio nelle circostanze industriali ed economiche del suo vicinato, e nelle consuetudini della vita professionale del suo luogo natio. Queste difficoltà è naturalissimo che devono crescere infinitamente per il giovanetto corrigendo, e che orfano, o con famiglia impotente, uscendo dal Riformatorio, porta seco

l' influsso repellente della memoria dei suoi trascorsi, dei pericoli della sua condizione sociale; e rimasto, più o meno, in mezzo ai pericoli della recidiva, sente l' abbandono d' un' industria che non ha credito, e il difetto di base della propria ed onesta sussistenza.

Fra gli errori di fatto che l' esperienza di questo gravissimo ramo di pubblico servizio ha posto in chiaro dovunque è stato attuato, ed i danni che ha dovuto subire per l' erroneità stessa della sua applicazione, il principale fu quello di far racchiudere nei Riformatorii i nostri corrigendi, ed ammaestrarli in professioni più o meno difficili ad esercitarsi dai medesimi all' uscire dalla custodia, nel luogo ove devono far ritorno.

Quindi la necessità di distinguere in gruppi questi meschini, conservando ciascuno nell' esercizio della stessa professione o in una più o meno affine a quella, o esercitata innanzi per tradizione domestica, o favorita dalle abitudini casalinghe, e richiesta dalle condizioni prevalenti nel territorio nativo.

Di fatto, osservata in Francia l' importanza della distinzione di questi Stabilimenti in due grandi parti; in quelli cioè che devono educare e correggere i minorenni provenienti dalle campagne, e per quelli che derivano dalle città; siffatta distinzione ha

cooperato e coopera non poco ad avviare e conservare queste miserabili creature sulla via della rettitudine. Nella quale riesce di meglio conservarli e di confermarveli con la facilità che è fatta all'opera delle Associazioni di Patrocinio. Le quali promosse ed incoraggiate davvero, così in Francia come in Inghilterra, riescono molto facilmente a collocare nel modo più conveniente per l'utilità ed il profitto del lavoro giornaliero questi infelici, nella periferia del luogo ove si trovano domiciliati, e nelle circostanze locali nelle quali l'Associazione stessa si trova in esercizio.

Imperocchè non è a dissimularsi la condizione fondamentale da stabilirsi come regola costante nel regime di queste Istituzioni, che se all'azione del potere governativo e giudiziario è devoluta intieramente l'imputazione ed il giudizio competente dell'individuale ragione per queste misure coercitive, ed all'azione governativa di necessità spetta il dovere di provvedere ai mezzi ed ai modi di rendere questi giudizi esecutori, non è che per mezzo dell'azione locale, esercitata dai privati e dai filantropi, tanto per il lato della morale autorità, quanto per la prosperità dei resultati economici, che può confermarsi la efficacia dei successi reali della correzione di questi infelici.

V.

Mentre pertanto è dovere del governo di predisporre ed apparecchiare, non solo buone leggi intorno a questo soggetto, ma anche i mezzi economici e materiali per avviarne un razionale ordinamento, è altresì necessario che a questi preparativi dell'autorità centrale tenga dietro perchè promossa dal governo medesimo, facilitata dall'indole delle disposizioni regolamentari e d'un ordinamento largo e veramente liberale, la cooperazione e la concorrenza di tutte le forze morali ed economiche dei locali e privati interessi, acciò al governo non resti se non la parte veramente tutelare del loro esercizio ed eccitatrice della maggiore e migliore operosità dei medesimi.

Questa è la storia dell'ordinamento migliore che le giustissime massime di economia e di amministrazione impongono oggi a tutte le istituzioni di beneficenza e di previdenza sociale. Costituire ognuna di queste istituzioni in maniera che, informate ciascuna ai bisogni industriali e professionali delle locali condizioni nelle quali vengono costituite, fare che alla potenza che le suscita e le promuove non resti che l'azione vivificatrice e tutelare; mentre agli interessi ed agli interessati delle località incomba l'ingerenza e spetti il diritto di farne eser-

citare tutta la parte industriale ed economica. Per modo che il movente economico delle medesime che è la previdenza, e lo scopo morale che è la beneficenza, sieno alimentati e sostenuti dal concorso dei veri interessi, che sono gli interessi privati, ai quali incombe e riesce mantenere vivo il vigore della concorrenza, che è la forma esterna del progresso scientifico, e l'alimento vitale della stessa beneficenza.

Nè gli istituti correzionali possono considerarsi in altro modo che per quello della beneficenza. La quale, mentre perderebbe ogni qualità veramente plausibile e proficua quando non fosse tutelare e preventiva, raccoglier deve, senza confonderli ed unificarli, ma distinguendoli con l'opportune gradazioni, anche questi mezzi di miglioramento sociale, che originati dalla forza terminano nella prudenza e nell'amorevole patrocinio.

All'azione adunque dei locali interessi e degli stimoli locali dell'industria manifatturiera e professionale spetta l'alimento vitale di questi istituti nelle città, e nei luoghi nei quali l'esercizio dell'industria agricola, non essendo il più importante, è il meno conveniente per l'educazione professionale di questa famiglia ristretta e giovanissima. La quale, emergendo viziosa dal consorzio delle città, invoca un sistema d'educazione professionale secondo i bisogni

prevalenti della vita familiare e civile di questi centri di sociale movimento.

Collocata quindi gran parte di questi minorenni in stabilimenti d'educazione professionale, tanto manifatturiera che agricola, e distribuita differentemente in luoghi diversi in armonia dei locali interessi; popolato ciascuno di questi istituti di quei minorenni che le loro abitudini e le condizioni particolari delle famiglie dalle quali derivano rendono opportuno e necessario, racchiusi in stabilimenti nei quali tutta la disciplina è sopra loro soli rivolta, e dove tutte le potenze morali, economiche ed industriali convergono al loro miglioramento, non resta a provvedere che al ristrettissimo numero di quelli, fra questi infelici, che, condannati alle pene del Codice per veri e proprii reati, dall'età precoce sono sottratti alla pena che ai medesimi sarebbe comminata.

E per questi i quali, come è naturale e come lo dimostrano le statistiche, sono un numero limitato assai, con un servizio di marina militare rispettabilissimo per la disciplina, necessitato a lunghi viaggi, qual miglior modo di collocamento di quello che, sottraendoli al discredito ed al sospetto della fama locale raccomandarli all'onda purificatrice del mare lontano, ed al servizio disciplinato e severo dei suoi dominatori? Raccomandati questi infelici a siffatti

mezzi di fisica e morale rigenerazione, non mancheranno, io spero, di ritornare moralmente rifatti; ovvero costretti e angustiati dalla severità della necessaria disciplina di questa vita austera ed espiatrice, verranno meno al vizio ed alla vita stessa.

Riassumendo pertanto il fin qui esposto intorno a questo modo speciale di servizio di pubblica tutela, e considerandolo, come è di fatto, per un mezzo molto efficace se ben diretto e condotto con l'esattezza delle norme che la natura stessa dei provvedimenti esige per il conseguimento del fine, di moltissime sciagure apportatore se mal diretto e confuso coll'altre maniere d'esercizio di siffatta tutela; ancorchè lo stato dovesse esporsi oggi a qualche sacrifizio economico, e non potesse introdurre nel medesimo considerevoli economie; restaurato però nei suoi principii, riordinato nelle sue discipline, distribuito nelle varietà dei modi e dei mezzi che alle diverse esigenze del proprio assunto rispondono, soffocando in sul nascere i germi del vizio e le sorgenti del delitto, scemerà il triste tributo che la società paga continuamente per questo flagello, e scemeranno l'uscite dell'amministrazione per questo titolo doloroso e umiliante.

Il riordinamento di questa parte di pubblico servizio è il più urgente, il più imperioso di tutti quelli che attengono all'or-

dine della giustizia; la quale, se è così larga nell' uso del diritto di raccogliere tanti e tanti sventurati di questa categoria, con altrettanta severità deve provvedere all' appresto di quanto occorre, perchè l' opera sua, nell' attuarlo, non traligni nell' assurdo, e si abbia un effetto immorale ed ingiusto in forza di una causa e di un principio giusto e previdentissimo.

La conclusione finale poi di tutto il discorso fin qui è, che la spesa della penalità annua del nostro Stato supera, tanto relativamente che in modo assoluto, quella degli Stati più civili d' Europa.

Quest' uscita però, che aggrava il nostro Bilancio passivo di molti milioni e rappresenta, almeno apparentemente, un grado di decadenza morale che potrebbe umiliarci in faccia alle altre nazioni, non è tutta dovuta alle necessità ed al bisogno reale e proporzionato di questo mezzo di governo, ma è per molta parte dipendente dal modo poco razionale ed al difetto di sistema con cui se ne esercitano i vari uffici.

Incominciando dai minorenni è a concludersi che tanto è facile fra noi la reclusione e l' arresto loro, in forza di disposizioni diverse dei vari Codici, è altrettanto insufficiente e sbagliato il sistema ed il metodo con cui si dovrebbe provvedere alla

loro correzione; per cui facilitando ed accrescendo il loro pervertimento, si prepara e si perfeziona anzichè scemare e remuovere un drappello infelice e minaccioso dell'ordine morale e della sicurezza pubblica.

Che a questi pericoli coopera in larghissime proporzioni il nostro sistema di procedimenti criminali, per il quale con l'abuso del carcere preventivo, e con l'esorbitanza delle reclusioni nei Carceri giudiziari, si moltiplicano i tristissimi germi del vizio e del delitto; e nell'apparenza ingannevole di guarentire l'individuo dalle aberrazioni e dagli abusi del potere giudiziario, si offendono i più nobili sentimenti del cittadino; ed aggravando lo stato di ingenti spese, si favorisce la moltiplicazione del male, e si accresce la più temibile delle forme di corruzione sociale, quella del cinismo per la prigione e del dileggio della legge.

Ed a così tristi conseguenze per la sociale prosperità e per il decoro nazionale potrebbero riparare le nostre Carceri di pena quando con la riforma dell'interno loro regime, con una più ragionevole repartizione degli infelici loro reclusi, fossero stabilite ed ordinate per modo da rendere l'esercizio della penalità una funzione sociale esercitata secondo la verità dello spirito della legge, con le forme e gli accorgimenti necessari perchè non si risolva in una forza unifor-

memente opprimente tante e così svariate individualità morali ed intellettuali; forza la quale nel suo fatale livellamento deprime ma non rettifica, rintuzza ma non trasforma le sciagurate abitudini, le tristi inclinazioni.

E la forma esterna della più efficace rettificazione avvenuta nel sistema espiatorio delle nostre Case di pena sarà certamente rappresentata dalla rettificazione più prossima all'equilibrio fra il Bilancio d'uscita e quello d' entrata delle medesime; rettificazione che già ottenuta dagli stati bene amministrati, può e deve volersi ottenere anco nel nostro.

A tutto questo però non si provvederà in modo radicale, logico e certo, se non per mezzo della compilazione ed applicazione di un Codice Criminale unico per tutto lo Stato, informato ai principii del progresso scentifico, consono al perfezionamento di tutte le altre forme della sociale aggregazione che tante volte promesso, sembra tuttavia lontano dall'essere attuato in Italia; la di cui mancanza costituisce uno de' più gravi difetti della sua amministrazione e che nella disformità delle sue disposizioni penali, sanziona i residui delle sue passate sciagure, e rappresenta la diversità nei gradi d' un vivere civile che adesso, è, e deve volersi uguale in tutto il nostro Stato.

FINE.